

# COMUNE DI CAMPEGINE

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

**N. 2 DEL 05/03/2025**

#### OGGETTO:

**SCHEMA DI ADDENDUM ALL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER L'INTEGRAZIONE A RETE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI IN FAVORE DELLA ESTENSIONE DELL'ACCORDO AL COMUNE DI CAMPEGINE - APPROVAZIONE**

=====

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 19:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <u>Cognome e Nome</u> | <u>Qualifica</u> | <u>Presenza</u> |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Spano' Alessandro     | Presidente       | P               |
| Mendrano Giusy        | Consigliere      | P               |
| Bonazzi Stefania      | Consigliere      | P               |
| Mazzali Cecilia       | Consigliere      | P               |
| Singh Harpreet        | Consigliere      | A               |
| Arata Luigi           | Consigliere      | P               |
| Zanichelli Nicolo'    | Consigliere      | P               |
| Conti Mattia          | Consigliere      | P               |
| Righi Ivan            | Consigliere      | A               |
| Artioli Giuseppe      | Consigliere      | P               |
| Fontanesi Daniele     | Consigliere      | P               |
| Magnani Simona        | Consigliere      | P               |
| Simonazzi Diego       | Consigliere      | P               |

|              |            |
|--------------|------------|
| Presenti: 11 | Assenti: 2 |
|--------------|------------|

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Bonazzi – Conti - Fontanesi

-----

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 14/03/2025 da Rossella Storchi.

Omissis

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 (*“Attribuzione dei consigli”*) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **RICHIAMATE:**

- ✓ La deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27 novembre 2024, con la quale il Comune di Campegine approvava la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Campegine e disponeva l'istituzione di una seconda sede di farmacia sulla quale il Comune ha esercitato il diritto di prelazione;
- ✓ la nota prot. 11273 in data 2 dicembre 2024, con la quale la deliberazione di cui sopra, completa degli allegati, veniva trasmessa al Servizio farmaceutico della Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL distretto di Reggio Emilia e alla Regione Emilia Romagna, nonché pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna per la pubblicazione di legge;

### **DATO ATTO** che:

- ✓ in data 5 dicembre 2024, con nota protocollo n. 00011398/2024, veniva acquisita la nota della Regione Emilia Romagna, Direzione generale cura della persona, salute e welfare, con la quale si comunicava che, in applicazione dell'art. 5 della L.R. n. 2/2016, la Farmacia comunale dovrà essere aperta, improrogabilmente, entro il 27 novembre 2025;
- ✓ la Regione Emilia Romagna, con determinazione n. 3432 del 18/02/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 20 febbraio 2025 al n. 0001793, approvava, tra l'altro, la conclusione del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni della Regione Emilia-Romagna - Anno 2024;
- ✓ nell'allegato A della sopra detta determinazione si dà atto che, con la revisione della pianta organica anno 2024, è stata istituita la seconda sede urbana delle farmacie del Comune di Campegine, prelazionata dal Comune ai sensi dell'art. 9 della legge 475/1968;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 29 del 23/12/2004, n. 13 del 30/07/2015 e n. 2 del 03/03/2016, che sanciscono, nell'ambito dell'unitarietà del sistema sanitario e socio-sanitario, avendo a riguardo primario il diritto alla salute e in applicazione del principio delle libertà di iniziativa economica, il perseguimento degli obiettivi di sussidiarietà, integrazione a rete, partecipazione, economicità, efficacia, efficienza, sperimentazione funzionale all'accrescimento della qualità complessiva dei servizi e della loro sostenibilità economica;

**RICHIAMATA** altresì la Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012 che, nel definire le forme della riorganizzazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale:

- ✓ individua, all'articolo 1, comma 1, la sussidiarietà, la differenziazione e l'adeguatezza quali principi cui l'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale deve adeguarsi;
- ✓ indica all'articolo 2, quale finalità da perseguire, la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, adeguatezza, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse;
- ✓ indica altresì, sempre all'articolo 2, quale finalità da perseguire, l'adeguatezza delle dotazioni strumentali e organiche delle Amministrazioni al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni attribuite;
- ✓ indica all'articolo 21 la Convenzione quale strumento di attuazione per l'esercizio associato di funzioni e servizi;

**RAVVISATA**, pertanto, la completa sintonia tra le finalità e gli strumenti definiti dalla disciplina regionale in materia di riorganizzazione delle funzioni amministrative e la disciplina di settore inerente all'organizzazione del Servizio farmaceutico, con speciale riguardo alle Farmacie comunali;

**DATO ATTO** che:

- ✓ il Comune di Reggio Emilia è titolare di Farmacie sul proprio territorio comunale, Farmacie comunali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera b) della Legge 2 aprile 1968, n. 475, gestisce a mezzo di Azienda speciale, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (FCR), Ente strumentale dell'Ente locale ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ lo Statuto dell'Azienda Speciale FCR, per quanto qui di principale interesse:
  - all'articolo 3 individua gli scopi della Azienda nello *"svolgimento, nell'ambito degli indirizzi e sotto il controllo politico amministrativo della Amministrazione Comunale, delle attività economico-imprenditoriali indicate nell'art. 4 del presente Statuto, e di ogni altra attività di servizio ad essa affidata dalla Amministrazione Comunale in funzione della*

*promozione della "salute" e del "benessere" come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";*

- all'articolo 4, nel declinare l'oggetto della Azienda, indica *"le seguenti attività inerenti alla distribuzione di farmaci e prestazione di servizi:*

*a. l'esercizio diretto delle farmacie comunali site nel Comune di Reggio Emilia;*

*b. l'esercizio della vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici (...);*

*d. prestazione di servizi e attività socio-assistenziali ad essa affidati dalla Amministrazione Comunale. I servizi e le attività potranno essere effettuati direttamente dall'Azienda con propri mezzi oppure a mezzo di terzi soggetti pubblici o privati, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni (...);*

- 2. *Per il raggiungimento di tale scopo, l'Azienda può, inoltre, svolgere le seguenti attività:*

*(...)*

*c. prestazione di servizi e attività in campo socio-assistenziale di cui al precedente comma 1 lettera d), e di altri servizi e attività connessi o accessori, ad altri soggetti pubblici o privati;*

*d. la fornitura di ulteriori servizi, ad operatori, enti, istituzioni o imprese, sia pubblici che privati, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività;*

*(...)*

*f. tutte le attività svolte dall'Azienda possono essere estese nelle farmacie di altri soggetti nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.*

- 3. *L'Azienda può – nei termini e modi previsti dalla legge – esercitare le attività sopraindicate anche al di fuori del territorio del Comune di Reggio Emilia (...);*

- ✓ il Comune di Reggio Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (FCR), il Comune di Albinea, il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, il Comune di Quattro Castella, il Comune di Sant'Ilario d'Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Montecchio Emilia e il Comune di Villa Minozzo hanno sottoscritto *"Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali"* (nel seguito, *"Accordo"*);

**CONSIDERATO** che:

- ✓ il Servizio farmaceutico è un pubblico servizio ricompreso nel complesso delle funzioni e dei servizi che costituiscono il Servizio sanitario nazionale (in acronimo "Ssn"), e ciò per esplicita attestazione normativa e consolidato riconoscimento in sede giurisprudenziale;

- ✓ l'appartenenza al Servizio sanitario nazionale delle Farmacie, deputate alla erogazione del Servizio farmaceutico, è esplicitamente prevista a livello normativo, innanzitutto dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), ove:
  - all'articolo 1, comma 3 si dispone: *"il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini"*;
  - all'articolo 2, sotto la rubrica "gli obiettivi", si dispone: *"il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante (...) 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto"*;
  - all'articolo 28, sotto la rubrica "assistenza farmaceutica", si dispone: *"l'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale"*;
- ✓ la qualità, propria delle Farmacie, di Componente del Ssn è altresì sancita: dal D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94; dall'articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ("riordino della disciplina in materia sanitaria"), così come novellato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; dall'articolo 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività"); dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 ("Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"); dagli articoli 1, 3 e 8 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502");

**CONSIDERATO** che:

- ✓ la Regione Emilia Romagna, con Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 ha dettato le "norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale"

(in acronimo "Ssr"), Ssr costituito *"dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502"*;

- ✓ il Ssr, quale componente del Ssn, annovera tra gli elementi fondanti del sistema la compartecipazione degli Enti Locali alla programmazione delle attività, al pari del principio di *"globalità della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità di accesso ai servizi, della qualità dell'assistenza, dell'efficacia e appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse"* (così l'articolo 1 comma 2 lettere l), d) Legge Regionale n. 29/2004);
- ✓ nel definire i principi di organizzazione del Ssr la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 individua tra il resto, all'articolo 2 comma 2, i seguenti: *"c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi"; "d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale"; h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 (...) ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2"*;
- ✓ la medesima Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29, all'articolo 7, favorisce la sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, richiamando il disposto dell'articolo 7 della Legge Regionale 12 maggio 1994 n. 19, norma questa che individua quale obiettivo strategico la promozione dell'integrazione delle attività socio assistenziali con le attività sanitarie e socio sanitarie di competenza del Ssn;
- ✓ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di Governo regionale e locale"), nel dettare, alla Sezione II del Capo IV, *"disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi"*, disciplina all'articolo 64 l'organizzazione del Servizio farmaceutico, prevedendo, tra il resto, in tale ambito, che: *"i Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini"*

*residenti in aree scarsamente abitate"; "in attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche";*

- ✓ la Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2 detta "norme in materia di organizzazione del servizio farmaceutico" delle Farmacie convenzionate, assumendo quale criterio guida (articolo 1, comma 1) la "valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio";
- ✓ la medesima Legge Regionale n. 2/2016, all'articolo 17, dispone: *"1. in applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione dei farmaci";*

**RILEVATO** che l'Accordo definisce i contenuti operativi di un innovativo modello di gestione delle Farmacie comunali presenti sul territorio, volto a valorizzare la cooperazione tra Amministrazioni Pubbliche e, tramite questa, a migliorare ulteriormente l'integrazione delle gestioni in un modello a rete, volto al perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza gestionale, di razionalizzazione delle risorse, di innalzamento del livello qualitativo del servizio pubblico erogato, di ottimizzazione dei risultati di esercizio, di snellimento di alcuni adempimenti procedurali e formali, attraverso:

- la messa a disposizione e la condivisione del know-how, dell'esperienza, della capacità organizzativa, della struttura operativa consolidate e maturate dal Comune di Reggio Emilia per mezzo del proprio Ente strumentale (l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite), volte a consentire l'ottimizzazione delle gestioni delle Farmacie comunali in proprietà delle Parti, garantendo in tal modo la compartecipazione degli Enti Pubblici territoriali partecipanti all'Accordo, nel contesto del Ssr, ad un patrimonio di conoscenze e di competenze nel settore specifico che è venuto formandosi negli anni in capo a un Ente pubblico;
- l'analoga messa a disposizione e condivisione delle conoscenze, dell'esperienza e delle strutture operative maturate e consolidate dai Comuni negli anni di esercizio del Servizio farmaceutico per mezzo delle Farmacie comunali, conoscenze, esperienze e strutture che consentono di adattare e qualificare in modo ottimale il Servizio in relazione alle esigenze e alle peculiarità dei territori di riferimento;
- la creazione di una rete gestionale sovracomunale per la generazione di un Servizio di presidio socio-sanitario che consenta, anche in ragione della diffusione delle strutture

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 14/03/2025 da Rossella Storchi.

operative su scala territoriale vasta, nonché del complessivo livello dimensionale così acquisito, di ottimizzare e omogeneizzare i processi, di realizzare economie di scala, di articolare e sperimentare soluzioni organizzative evolute, di estendere alle strutture dell'intero territorio gli effetti sinergici prodotti dall'attingimento di standard ottimali nel contesto di singole unità della rete di gestione;

- il conseguimento di benefici per il complesso dei cittadini e dell'utenza delle comunità di riferimento in termini di innalzamento del livello qualitativo dei servizi, di maggiore tempestività della fase di fornitura e messa a disposizione dei servizi, di miglioramento della capillarità della erogazione, di potenziamento della integrazione tra i diversi servizi;

**VALUTATO** che:

- ✓ l'esperienza maturata negli anni ha consentito viepiù di focalizzare, sotto il profilo delle ragioni di pubblico interesse, delle quali sono portatrici le comunità rappresentate, che:
  - scopo primario dello svolgimento diretto del Servizio farmaceutico da parte dei Comuni è quello di costruire un servizio di distribuzione del farmaco sul territorio il più efficace ed efficiente possibile;
  - il coordinamento tra pubblici servizi analoghi consente di meglio conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, adattabilità alle singole realtà territoriali;
  - seguire tempestivamente le evoluzioni delle esigenze della utenza riveste un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione del Servizio pubblico farmaceutico gestito in economia tramite le Farmacie comunali, con l'inserimento dello stesso in un contesto di collaborazione plurisoggettiva nel quale condividere le esperienze e gli strumenti gestionali, in funzione delle sinergie organizzative e operative che ne derivano;
- ✓ l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico Servizio farmaceutico erogato tramite le Farmacie comunali trova espressione nella possibilità, ad essa gestione immanente, di programmare, gestire e integrare in modo ottimale l'assistenza sanitaria e (per quanto di competenza) sociale in un contesto che già da tempo ha acquisito valenza di area vasta o comunque sovracomunale, nel quale le Farmacie comunali sono protagoniste principali e punto di caduta per azioni di ulteriore sviluppo sinergico dei servizi sanitari erogati e di interconnessione tra gli stessi (con l'obiettivo primario di perseguire i più elevati livelli nelle prestazioni in favore dei territori);
- ✓ l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico Servizio farmaceutico si estrinseca altresì nella necessità che sia mantenuto l'equilibrio economico finanziario nella gestione, tale da assicurare risultati sufficienti per garantire la

- sopravvivenza di una articolazione del Servizio sul territorio che sia estesa anche alle aree marginali (caratterizzate da una non elevata presenza o da modesto transito della popolazione), equilibrio attingibile soltanto attraverso la messa a sistema delle risorse in funzione del raggiungimento di adeguati livelli dimensionali e di economie di scala;
- ✓ sussiste altresì un ulteriore evidente interesse delle collettività del Comune di Reggio Emilia e dei singoli Comuni connesso alla gestione a rete del Servizio farmaceutico, derivante dalla quotidiana mobilità che interessa larghe fasce delle popolazioni residenti nei diversi territori (per esigenze connesse al lavoro, allo studio, alla fruizione delle offerte commerciali), consentendo la gestione a rete di attingere i medesimi standard qualitativi, in termini di prodotti e, soprattutto, di servizi, in qualsiasi area geografica ciascun cittadino si trovi, così garantendo un omogeneo, elevato livello di fruizione integrata;
  - ✓ l'interesse all'integrazione funzionale e operativa, delle gestioni delle Farmacie comunali di rispettiva proprietà è condiviso dalle Parti, oltre che per i profili rilevati ai precedenti punti di questa premessa, in ragione della funzione istituzionale dalle Farmacie comunali rivestita quali organi del Ssr, organi tenuti (secondo quanto visto alla premessa) a perseguire, quali obiettivi prioritari, la programmazione a rete e l'integrazione tra assistenza sanitaria e, per quanto di competenza, assistenza sociale, in un contesto di area vasta e comunque sovracomunale;
  - ✓ l'Ordinamento offre strumenti giuridici e tecnici funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico, comune alle Parti, all'integrazione delle gestioni delle Farmacie comunali, strumenti disciplinati da una pluralità di disposizioni normative che favoriscono, regolandola, l'instaurazione di rapporti di cooperazione nel contesto 'pubblico-pubblico', tramite la stipula di specifici accordi che disciplinino le modalità della collaborazione;

**DATO ATTO** che:

- ✓ l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sotto la rubrica "accordi fra le pubbliche amministrazioni" dispone: *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- ✓ l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sotto la rubrica "convenzioni", dispone: *"I. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;

- ✓ il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali", all'articolo 5 dispone: *"il comune può deliberare, con la maggioranza dei consiglieri in carica, l'estensione delle attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa"*;
- ✓ il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti", che , all'articolo 7, comma 4, sotto la rubrica "principio di auto-organizzazione amministrativa", dispone: *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;

**RITENUTO** che:

- ✓ ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione delle norme richiamate al precedente capoverso;
- ✓ l'intesa disciplinata dall'Accordo abbia ad oggetto il perseguimento di un pubblico interesse comune alla totalità degli enti pubblici coinvolti, pubblico interesse rappresentato dalla gestione funzionalmente integrata del Servizio farmaceutico comunale e comunque delle Farmacie comunali nella rispettiva titolarità, volta all'attingimento degli obiettivi di: sussidiarietà, integrazione a rete; partecipazione; economicità; efficacia; efficienza; sperimentazione di modalità operative funzionali all'accrescimento della qualità complessiva dei servizi a favore della collettività e della loro sostenibilità economica per le amministrazioni; differenziazione; adeguatezza; razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di non sovrapposizione e non duplicazione;
- ✓ gli Enti pubblici siano legittimati a utilizzare lo strumento dell'accordo per concludere tra loro intese organizzative volte a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività rispondenti ad un comune pubblico interesse;

- ✓ lo strumento convenzionale disciplinato dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 trova viepiù presupposto per la propria applicazione in tutte le ipotesi, quale quella di specie, nelle quali lo specifico interesse pubblico perseguito può essere attinto soltanto attraverso il comune apporto sinergico di ciascun Ente coinvolto, la collaborazione in rete tra i vari Enti consentendo di attingere risultati qualitativamente diversi nella erogazione dei servizi, migliorativi rispetto a quelli conseguibili da ciascun Ente sulla base della propria attività individuale;
- ✓ ricorrano, nella fattispecie in esame, i presupposti individuati dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'esclusione degli accordi conclusi tra Amministrazioni aggiudicatrici dalla applicazione della disciplina del Codice, e ciò in quanto:
- ✓ l'Accordo tra le Parti per la integrazione funzionale della gestione delle Farmacie comunali definisce un rapporto di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche finalizzato a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenuti a svolgere e ad erogare siano prestati nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse che hanno in comune;
- ✓ l'attuazione della cooperazione nella gestione delle Farmacie comunali è retta esclusivamente dalle considerazioni inerenti il perseguimento dei pubblici interessi propri delle comunità dei Comuni aderenti, interessi dei quali si è dato conto alle precedenti premesse;
- ✓ sia le Amministrazioni che l'Ente strumentale svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività disciplinate dal rapporto di cooperazione pubblico-pubblico;
- ✓ sussiste prioritario pubblico interesse ad attingere, attraverso l'integrazione gestionale a rete, economie di scala e ottimizzazioni dimensionali tali da garantire il permanere della sussistenza delle condizioni organizzative ed economico-finanziarie per l'esercizio, da parte degli Enti Locali, del Servizio farmaceutico tramite lo strumento delle Farmacie comunali;
- ✓ le Parti del presente Accordo, tutte destinatarie ex Lege (nel caso di FCR, in qualità di Ente pubblico strumentale) di un obbligo di servizio pubblico, tramite l'Accordo disciplinano una collaborazione istituzionale tra Enti pubblici nell'ambito della quale intendono gestire in rete il servizio pubblico loro demandato attraverso una integrazione dei rispettivi know-how, competenze, esperienze, organizzazione, strutture;

**DATO ATTO** che:

- ✓ l'Accordo, all'Articolo D, sotto la rubrica "*Farmacie Comunali alle quali trova applicazione l'Accordo*", dopo avere elencato, suddivise in ragione dei Comuni proprietari, le farmacie comunali alle quali il medesimo accordo trova applicazione, ai commi da D.2 a D.4: (i) evidenzia la possibilità, in ragione della natura e del contenuto dell'Accordo, di una

estensione della gestione a rete ad ulteriori farmacie comunali; (ii) detta il procedimento condiviso tra le parti per verificare la sussistenza dei presupposti per la estensione ad altre farmacie comunali, anche di altri Comuni, delle pattuizioni dell'Accordo;

- ✓ in conformità a quanto previsto dal comma D.2 dell'Accordo, il Comune di Campegine, mediante atto in data 6 dicembre 2024, Prot. 00011415, ha formulato, indirizzandola all'Azienda speciale delle Farmacie Riunite di Reggio Emilia, proposta di "*adesione all'Accordo, ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali*", ritenendola di prioritario interesse pubblico per la gestione della istituenda farmacia;
- ✓ al ricevimento della richiesta di adesione all'Accordo, l'Azienda Farmacie Riunite di Reggio Emilia ha avviato un esame istruttorio, al cui esito ha rassegnato, al Comune di Campegine, in data 12 febbraio 2025, acquisita al n. protocollo generale 0001396, la "*Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di Farmacie Comunali stipulato dai Comuni in indirizzo e da FCR*", in relazione alla proposta di adesione all'Accordo formulata dal Comune di Campegine, Relazione parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ la Relazione, dopo aver riferito in ordine alla attività istruttoria compiuta, espone le seguenti considerazioni conclusive:

*“omissis..... 4.1 sussiste interesse pubblico di rango prioritario alla estensione dell'Accordo al Comune di Campegine, titolare e proprietario di una farmacia comunale, sulla base: (i) della Pianta Organica, approvata, in sede di Revisione biennale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 27 novembre 2024, nelle more della approvazione della conclusione del procedimento di revisione delle Pianta Organiche delle farmacie dei Comuni da parte della Regione Emilia Romagna; (ii) dell'efficacia dell'esercizio della prelazione;*

*4.2 le valutazioni condotte portano ad affermare, con certezza, che l'equilibrio economico-finanziario sotteso all'Accordo non subirà alterazioni negative all'esito della adesione del Comune di Campegine;*

*4.3 permane il pieno rispetto delle disposizioni di legge anche in relazione alla e a seguito della adesione all'Accordo del Comune di Campegine”;*

**DATO ATTO**, altresì, che:

- ✓ l'Accordo, all'Articolo H, sotto la rubrica "*Durata dell'Accordo. Rinnovo*", dispone ai commi da H.1 a H.3: "*H.3 Il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte dei Comuni, del Comune di Reggio e di FCR ... H.2 La*

*durata di cui al comma H.1 può essere prorogata ... H.3 Il presente Accordo potrà altresì essere oggetto di rinnovo mediante atto scritto, permanendo i presupposti di legge e la volontà delle Parti in tal senso. Il rinnovo sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune e da parte del Consiglio di Amministrazione di FCR";*

- ✓ l'Accordo è stato sottoscritto nell'anno 2021 e il tempo resosi necessario per la definizione dei contenuti dei Contratti di Servizio nonché per la loro stipula ha fatto sì che un significativo periodo della fase iniziale sia stato utilizzato per lo svolgimento di attività prodromiche alla effettiva operatività delle intese;
- ✓ l'integrazione a rete delle farmacie comunali disciplinata dall'Accordo ha dato buona prova di sé nella fase esecutiva, essendosi effettivamente concretizzati molti degli aspetti positivi auspicati ed essendosi registrata una generale soddisfazione delle Parti dell'Accordo;
- ✓ la positività dell'esperienza è ulteriormente testimoniata sia dalla proposta di inserire nuove farmacie comunali di recente acquisizione da parte dei Comuni che già sono parte dell'Accordo, sia dalla richiesta di adesione all'Accordo pervenuta dal Comune di Campegine;
- ✓ sussistono pertanto i presupposti di interesse pubblico per prolungare di un triennio il periodo di durata dell'Accordo, facendo decorrere il nuovo periodo dalla originaria data di stipula dell'Accordo medesimo, al fine di consentire una durata di effettiva operatività dell'Accordo coincidente con la volontà sostanziale espressa al momento del raggiungimento delle originarie intese tra le Parti;

**RITENUTO**, dunque, che sussistano i presupposti sia per l'accoglimento della proposta formulata dal Comune di Campegine sia per la approvazione di un prolungamento della durata dell'Accordo (ferme restando le autonome decisioni degli altri Enti sottoscrittori dell'Accordo) e per l'approvazione dell'Addendum all'Accordo, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale suo Allegato 1, contenente la disciplina della estensione dell'Accordo al Comune di Campegine, relativamente alla istituenda farmacia comunale, nonché la disciplina del prolungamento per un ulteriore triennio della durata dell'Accordo;

**VISTA** la deliberazione n. 12 del 14 febbraio 2025, con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile di Settore competente *“di avviare il procedimento istruttorio per l'iscrizione, nella prossima seduta di consiglio comunale, della proposta di deliberazione per l'approvazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali”*;

**RILEVATO** che è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla stipula dell'Addendum all'Accordo con i contenuti di cui alla successiva parte dispositiva, dando atto che, successivamente, l'Azienda

Farmacie Riunite di Reggio Emilia (FCR) e il Comune di Campegine daranno corso alla stipula del Contratto di Servizio per la gestione della Farmacia comunale;

**RICHIAMATI**, a corollario giuridico del presente Atto:

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii.;
- il DPR 4 ottobre 1986, n. 902;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 50 e sue ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 35 e 39 del 23 dicembre 2024 sono stati approvati, rispettivamente, la nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati, rispettivamente, dal Responsabile ad interim del Settore pianificazione del territorio, ambiente, edilizia privata, attività produttive e SUAP e dal Responsabile del settore programmazione e gestione risorse, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, del DL 174/2012;

Il Sindaco procede alla illustrazione dell’argomento all’ordine del giorno.

Chiedono di intervenire il consigliere Magnani e, a seguire, il Consigliere Artioli.

Replica il Sindaco.

Interviene il consigliere Fontanesi.

Successivamente interviene il Segretario generale.

Terminata la discussione, nessuno chiedendo più di intervenire, il Sindaco mette in votazione l’argomento all’ordine del giorno.

Ai sensi dell’art. 46, comma 4, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni vengono registrati su supporto informatico.

**CON VOTI** favorevoli 7, voti contrari 4 (consiglieri Artioli, Fontanesi, Magnani, Simonazzi), voti astenuti zero, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate in quanto motivazione dell'atto ai sensi della legge 241/1990

1. **Di dare atto** della sussistenza dei presupposti di interesse pubblico, dell'equilibrio economico finanziario e della conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per assentire l'estensione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali al Comune di Campegine, ai sensi del successivo partito di deliberazione, secondo quanto dichiarato e illustrato dall'Azienda speciale farmacie riunite di Reggio Emilia (FCR) nella Relazione che costituisce parte integrante e costitutiva della presente deliberazione;
2. **Di approvare** l'estensione al Comune di Campegine dell'Accordo di cui al precedente punto 1, con riferimento alla farmacia comunale oggetto di prelazione da parte del Comune di Campegine e di prossima apertura;
3. **Di approvare** il prolungamento, per un ulteriore triennio a decorrere dall'originario termine iniziale, della durata del medesimo Accordo;
4. **Di approvare** il testo dell'Addendum all'*Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali* costituente Allegato 1 alla presente deliberazione;
5. **Di conferire** mandato affinché il Sindaco, o suo delegato, proceda, nelle forme di rito, alla stipula dell'Addendum in conformità al testo qui approvato, con facoltà di apportare eventuali precisazioni, rettifiche o lievi variazioni formali e non sostanziali che non modifichino in concreto il costituendo rapporto convenzione;
6. **Di dare atto** che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Addendum di cui al precedente punto 4, l'Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Dott. Alessandro Spanò

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Anna Maria Pelosi



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2 DEL 27/02/2025**

**OGGETTO:** SCHEMA DI ADDENDUM ALL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER L'INTEGRAZIONE A RETE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI IN FAVORE DELLA ESTENSIONE DELL'ACCORDO AL COMUNE DI CAMPEGINE - APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 27/02/2025

**Il Segretario Comunale**

**IV SETTORE: POLITICHE DEL  
TERRITORIO, POLITICHE  
AMBIENTALI ED ENERGETICHE,  
COMMERCIO E ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE**

PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere  
S.C.p.A.



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2 DEL 27/02/2025**

**OGGETTO:** SCHEMA DI ADDENDUM ALL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER L'INTEGRAZIONE A RETE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI IN FAVORE DELLA ESTENSIONE DELL'ACCORDO AL COMUNE DI CAMPEGINE - APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 27/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

## **Allegato 1**

### **Quarto Addendum**

**all'"Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n.**

**241**

**per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali"**

**a valere tra**

**Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita iva 00145920351, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Marco Massari, nato a Reggio nell'Emilia il 01 novembre 1960, codice fiscale MSS MRC 60S01 H2230, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune di Reggio*",

**e**

**Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite**, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla via Doberdò 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 91018750355, partita iva 00761840354, numero REA RE - 1593, indirizzo posta elettronica certificata - PEC fcr.amministrazione@pec.it, agente in persona del Direttore e legale rappresentante Carlo Bergamini, nato a Cento FE il 05 gennaio 1967, codice fiscale BRG CRL 67A05 C469X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda che rappresenta, che sottoscrive in ragione dei poteri conferiti con l' Addendum di cui infra e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale in data [REDACTED], agli atti della Azienda e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicata anche, per

brevità, come "FCR",

e

**Comune di Albinea**, con sede in Albinea RE alla piazza Cavicchioni 8, codice fiscale e partita iva 00441130358, indirizzo posta elettronica certificata - PEC albinea@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Roberta Ibattici, nata a Scandiano RE il 10 giugno 1970, codice fiscale BTT RRT 70R46 I496G, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Albinea n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Campegine**, con sede in Campegine RE alla piazza Caduti del Macinato 1, codice fiscale e partita iva 00446710352, indirizzo posta elettronica certificata - PEC campegine@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Alessandro Spanò, nato a Montecchio nell'Emilia RE il 25 aprile 1988, codice fiscale SPN LSN 88D25 F463D, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campegine n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Campogalliano**, con sede in Campogalliano MO alla piazza Vittorio Emanuele II 1, codice fiscale e partita iva 00308030360, indirizzo posta elettronica certificata - PEC protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Daniela Tebasti, nata a Modena MO il 19 marzo 1969, codice fiscale TBS DNL 69C59F 257S, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campogalliano n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per

integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Cavriago**, con sede in Cavriago RE alla piazza Don Giuseppe Dossetti 1, codice fiscale e partita iva 00446040354, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.cavriago@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Francesca Bedogni, nata a Reggio nell'Emilia RE il 11 agosto 1973, codice fiscale BDG FNC 73M51 H223F, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cavriago n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Montecchio Emilia**, con sede in Montecchio Emilia RE alla piazza della Repubblica 1, codice fiscale e partita iva 00441110350, indirizzo posta elettronica certificata - PEC montecchio-emilia@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentate Fausto Torelli, nato a Montecchio Emilia RE il 25 dicembre 1952, codice fiscale TRL FST 52T25 F463M, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montecchio Emilia n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Quattro Castella**, con sede in Quattro Castella RE alla piazza Dante 1, codice fiscale e partita iva 00439250358, indirizzo posta elettronica certificata - PEC quattrocastella@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Alberto Olmi, nato a Reggio nell'Emilia RE il 03 agosto 1962, codice fiscale LMO LRT 62M03 H223Y, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum

in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Quattro Castella n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Sant'Ilario d'Enza**, con sede in Sant'Ilario d'Enza RE alla via Roma 8, codice fiscale e partita iva 00141530352, indirizzo posta elettronica certificata - PEC santilariodenza@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Marcello Moretti, nato a Pontecorvo FR il 02 febbraio 1967, codice fiscale MRT MCL 67B02 G838V, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Ilario d'Enza n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Scandiano**, con sede in Scandiano RE alla via Vallisneri 6, codice fiscale e partita iva 00441150356, indirizzo posta elettronica certificata - PEC scandiano@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Matteo Nasciuti, nato a Scandiano RE il 23 gennaio 1974, codice fiscale NSC MTT 74A23 I496E, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scandiano n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Soliera**, con sede in Soliera MO alla piazza della Repubblica 1, codice fiscale e partita iva 00221720360, indirizzo posta elettronica certificata - PEC protocollo@pec.comune.soliera.mo.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Caterina Bagni, nata a Carpi MO il 28 gennaio 1977, codice fiscale BGN CRN 77A68 B819L, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di

deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Soliera n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Ventasso**, con sede in Busana RE alla via della Libertà 36, codice fiscale 91173360354 e partita iva 02697790356, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.ventasso@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Enrico Ferretti, nato a Castelnovo né Monti RE il 26 settembre 1975, codice fiscale FRR NRC 75P26 C219C, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ventasso n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Villa Minozzo**, con sede in Villa Minozzo RE alla piazza della Pace 1, codice fiscale e partita iva 00431620350, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.villaminozzo@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Elio Ivo Sassi, nato a Villa Minozzo RE il 26 dicembre 1954, codice fiscale SSS LVE 54T26 L969S, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villa Minozzo n. [REDACTED] in data [REDACTED], agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

#### **dato atto che (I)**

**I.1** il Comune di Reggio Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Albinea, il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, il Comune di Quattro Castella, il Comune di Sant'Ilario d'Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Villa Minozzo hanno sottoscritto *"Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la*

*integrazione a rete della gestione di farmacie comunali"* (nel seguito, "Accordo");

- I.2** *l'Accordo deve intendersi qui integralmente richiamato quale parte integrante e costitutiva del presente atto (presente atto nel seguito indicato come "Addendum") e, per comodità, allegato;*
- I.3** *l'Accordo, all'Articolo D, sotto la rubrica "Farmacie Comunali alle quali trova applicazione l'Accordo", dopo avere elencato, suddivise in ragione dei Comuni proprietari, le farmacie comunali alle quali il medesimo accordo trova applicazione, dispone, ai commi da D.2 a D.4: "D.2. La natura e il contenuto dell'Accordo sono idonei a consentire, in periodo successivo alla stipulazione, nel caso ciò si riveli funzionale alla gestione integrata a rete del servizio farmaceutico, l'adesione di altri Comuni al fine di estendere la gestione a rete dei servizi ad ulteriori farmacie comunali, nel perseguimento dei pubblici interessi ad esso Accordo sottesi. I Comuni, diversi dai sottoscrittori dell'Accordo, proprietari di almeno una farmacia comunale, avranno facoltà di formulare una proposta di adesione all'Accordo, da inoltrare a FCR dando conto: (i) della condivisione delle finalità e degli obiettivi individuati dall'Accordo; (ii) della possibile integrazione funzionale della farmacia comunale nella rete costituita tramite l'Accordo; (ii) dell'idoneità della integrazione funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse della totalità dei Comuni aderenti all'Accordo. FCR, ricevuta la proposta di cui al capoverso precedente, provvederà alla istruttoria e alla predisposizione di apposita Relazione mediante la quale approfondirà, dandone conto ai Comuni e al Comune di Reggio: (i) la sussistenza dell'interesse pubblico alla estensione dell'Accordo al nuovo Comune; (ii) la valutazione della prevedibile sostenibilità economico-finanziaria all'esito della adesione del nuovo Comune; (iii) il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche a seguito della*

estensione, una volta che la stessa sia autorizzata dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni. FCR trasmetterà la propria Relazione al Comune di Reggio e ai Comuni, mettendo a loro disposizione ogni dato venga reputato utile ai fini dell'istruttoria. D.3. Nel caso in cui anche uno soltanto tra i Comuni, nel corso dell'istruttoria tecnica condotta in merito alla Relazione di cui al precedente comma D.2, rilevi elementi ostativi o comunque criticità in ordine all'accoglimento della proposta di adesione, verrà attivato, su iniziativa della parte più diligente, un procedimento amministrativo, dando applicazione alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di consentire una istruttoria approfondita e adeguatamente motivata, che metta in luce i rilievi effettuati, per un confronto tra i Comuni ed un esame rispettoso dei criteri e dei principi che regolano l'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge 241/1990. D.4. 4 La proposta di adesione formulata dal nuovo Comune, corredata dalla Relazione di cui al comma D.2 e, ove ne ricorrano i presupposti, dagli esiti del procedimento di cui al comma D.3, verrà accolta esclusivamente con il consenso espresso dalla totalità dei Comuni a quel momento sottoscrittori dell'Accordo, tramite deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. In ipotesi di accoglimento della proposta, l'estensione verrà regolata tramite apposito Addendum all'Accordo";

- I.4** in periodo successivo alla sua stipula si è dato luogo sia all'adesione all'Accordo di un ulteriore Comune, sia alla estensione dell'Accordo ad altre Farmacie Comunali delle quali sono divenuti medio tempore titolari i Comuni originari sottoscrittori;
- I.5** in particolare, in applicazione dell'articolo D nella parte riportata al precedente punto I.3: **(i)** ha richiesto di aderire all'Accordo, ottenendo il relativo assenso, il Comune di Montecchio Emilia, proprietario della Farmacia Comunale di Villa Aiola; **(ii)** il Comune di Reggio Emilia, già aderente

all'Accordo, ne ha esteso l'applicazione alla Farmacia Comunale di Pratofontana-Mancasale Nord e alla Farmacia Comunale di Corte Tegge, entrambe di nuova istituzione; (iii) il Comune di Scandiano, già aderente all'Accordo, ne ha esteso l'applicazione alla Farmacia Comunale di Pratissolo, di nuova istituzione;

**I.6** l'elenco delle Farmacie Comunali oggetto dell'Accordo, contenuto al comma D.1 dell'Articolo D, è stato integrato con l'introduzione delle farmacie di cui al punto I.5;

**dato ancora atto che (II)**

**II.1** in conformità a quanto previsto dal comma D.2 dell'Accordo, il Comune di Campegine, mediante atto in data 6 dicembre 2024, ha formulato proposta di "adesione all'Accordo, ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali", esponendo: "informiamo che il Comune di Campegine ha deliberato la revisione della pianta organica delle farmacie comunali, prevedendo l'istituzione di una seconda farmacia su cui il Comune ha esercitato il diritto di prelazione con deliberazione di giunta comunale n. 73 del 27 novembre 2024. Stante quanto sopra detto, riteniamo che sia di prioritario interesse pubblico aderire all'Accordo di cui all'oggetto, per la gestione della istituenda farmacia, in quanto entrare in un sistema integrato a rete consentirà una gestione altamente qualificata e capillare, approvvigionamenti tempestivi e integrazioni tra più servizi. Per le motivazioni sopra dette, il Comune di Campegine chiede, formalmente, di aderire all'Accordo per l'integrazione a rete della gestione delle farmacie comunali";

**II.2** con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 26 febbraio 2024 il Comune di Campegine: (i) ha "avviato il procedimento di Revisione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Campegine anno 2024 (biennio 2024/2025)"; (ii) ha "approvato il Progetto di Revisione della Pinta Organica delle Farmacie del Comune di Campegine,

costituito da: **(ii.i)** una descrizione delle circoscrizioni perimetrate afferenti alle singole sedi farmaceutiche con precise ed univoche indicazioni topografiche; **(ii.ii)** una rappresentazione cartografica della distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale"; **(iii)** si è riservato, "sulla base del criterio di "alternanza" tra sedi private e pubbliche di cui all'articolo 9 della legge 475/1968 e s.s.m.i., di esercitare successivamente - all'atto di adozione della Pianta Organica delle Farmacie - il diritto di prelazione sulla nuova sede farmaceutica da istituire";

**II.3** mediante il Progetto di Revisione della Pianta Organica delle farmacie di cui al precedente punto II.2 il Comune di Campegine ha dato atto della esistenza di una farmacia urbana in proprietà privata e ha previsto l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, consentendolo il criterio demografico, tra i seguenti confini "lato dx via Borgotorto, via Matteotti (dall'incrocio con Borgotorto) lato dx, via Cavatorti lato dx";

**II.4** con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27 novembre 2024 il Comune di Campegine: **(i)** ha approvato "la revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Campegine per l'anno 2024 composta di n. 2 sedi farmaceutiche"; **(ii)** ha dato atto "che l'istituzione della nuova sede farmaceutica risponde: **(ii.i)** ad un bisogno di servizio pubblico, identitario rispetto all'istituzione pubblica, che intende interpretare la nuova vision delle farmacie comunali ossia non solo più luoghi di dispensazione di farmaci ma, soprattutto, luoghi di erogazione di servizi, di accoglienza, di risposta a bisogni, soprattutto delle categorie più fragili. In questa direzione va, altresì, il progetto del Comune di Campegine, condiviso con l'AUSL, di istituire nello stesso immobile, locali destinati a studi medici per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria; **(ii.ii)**

*ad una equa distribuzione, su tutto il territorio comunale, del servizio farmaceutico e, dunque, un agevole accesso da parte di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli"; ha esercitato "il diritto di prelazione sulla nuova sede, secondo il "criterio dell'alternanza" tra sedi private e pubbliche, di cui all'art. 9 Legge 2 aprile 1968 n. 475, in quanto l'ultima sede istituita è stata assegnata tramite procedura concorsuale a farmacisti privati"; (iii) ha disposto di "pubblicare la pianta organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) e di trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda AUSL di Reggio Emilia e all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Reggio Emilia";*

**II.5** *nelle more della approvazione, da parte della Regione Emilia Romagna, della conclusione del procedimento di revisione delle Piante Organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia Romagna, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, dando attuazione a quanto previsto dal comma D.2 dell'articolo D dell'Accordo, ricevuta la proposta di adesione di cui al precedente punto II.1 da parte del Comune di Campegine, ha avviato l'opportuna istruttoria in relazione a quanto ad essa demandato dall'Accordo;*

**considerato che (III)**

**III.1** *all'esito dell'esame istruttorio, FCR ha rassegnato, in data                     , la "Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'"Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di Farmacie Comunali stipulato dai Comuni in indirizzo e da FCR", in relazione alla proposta di adesione all'Accordo formulata dal Comune di Campegine" (nel seguito, "Relazione"), Relazione il cui contenuto deve intendersi qui richiamato e trascritto quale*

parte integrante e costitutiva del presente Addendum;

**III.2** la Relazione, dopo aver riferito in ordine alla attività istruttoria compiuta, espone le seguenti considerazioni conclusive: *"All'esito della attività istruttoria, questa Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite ritiene di poter dare conto ai Comuni e al Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo, delle seguenti circostanze: 4.1 sussiste interesse pubblico di rango prioritario alla estensione dell'Accordo al Comune di Campegine, titolare e proprietario di una farmacia comunale sulla base: (i) della Pianta Organica approvata, in sede di Revisione biennale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 27 novembre 2024, nelle more della approvazione della conclusione del procedimento di revisione delle Piante Organiche delle farmacie dei Comuni da parte della Regione Emilia Romagna; (ii) dell'esercizio della prelazione; 4.2 le valutazioni condotte portano ad affermare, con certezza, che l'equilibrio economico-finanziario sotteso all'Accordo non subirà alterazioni negative all'esito della adesione del Comune di Campegine; 4.3 permane il pieno rispetto delle disposizioni di legge anche in relazione alla e a seguito della adesione all'Accordo del Comune di Campegine";*

**III.3** FCR ha provveduto, in data                     , alla trasmissione della Relazione al Comune di Reggio Emilia e ai Comuni parte dell'Accordo, confermando la messa a disposizione di ogni dato che da essi fosse reputato utile ai fini della propria autonoma istruttoria in ordine alla proposta di adesione avanzata dal Comune di Campegine;

**III.4** all'esito delle istruttorie di cui al precedente punto III.3, non sono emersi elementi ostativi o comunque criticità di sorta in merito all'accoglimento della proposta di adesione all'Accordo avanzata dal Comune di Campegine;

**III.5** sussistono pertanto i presupposti di cui al comma D.4 dell'articolo D dell'Accordo per accogliere la proposta formulata dal Comune di Campegine;

**III.6** il Comune di Campegine, per parte sua, ha verificato il contenuto dell'Accordo, degli Addendum che lo hanno seguito, del presente Quarto Addendum reputandoli rispondenti al contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27 novembre 2024 e alla volontà, espressa dal Comune con atto in data 6 dicembre 2024, di estendere gli effetti dell'Accordo alla Farmacia comunale n. 2 oggetto di prelazione da parte del Comune, nei confini *"lato di via Borgotorto, via Matteotti (dall'incrocio con via Borgotorto) lato dx, via Cavatorti lato dx (nel seguito, "Farmacia Comunale n. 2")*;

**III.7** sussistono i presupposti normativi, convenzionali e di interesse pubblico per la estensione, alla Farmacia Comunale n. 2 del Comune di Campegine, dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto la integrazione funzionale a rete delle gestioni delle Farmacie Comunali nelle rispettive proprietà del Comune di Reggio Emilia e dei Comuni, secondo quanto previsto dall'Accordo medesimo, alle condizioni e nei termini tutti di cui alla successiva parte dispositiva dell'Addendum;

**dato atto che (IV)**

**IV.1** è intenzione delle Parti procedere alla stipula di Addendum con i contenuti di cui alla successiva parte dispositiva;

**IV.2** le Parti danno atto che, successivamente alla definizione dell'Addendum, FCR e il Comune di Campegine daranno corso alla stipula di Contratto di Servizio, secondo quanto previsto dall'Accordo, per la estensione alla Farmacia Comunale N. 2, in proprietà del Comune di Campegine, delle pattuizioni necessarie a garantirne l'operatività;

**tutto ciò premesso e ritenuto**

il Comune di Reggio nell'Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Albinea, il Comune di Campegine, il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, il Comune di Montecchio Emilia, il Comune di Quattro Castella, il Comune di Sant'Ilario D'Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Villa Minozzo, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241,

**convengono e stipulano quanto segue.**

**Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazioni delle Parti. Conferma della efficacia e della validità dell'Accordo come parzialmente modificato e integrato dal Quarto Addendum.**

**A.1** Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente Quarto Addendum, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella sua stipulazione nonché il comune impegno al rispetto dei principi esposti nelle sopra estese premesse, a presiedere lo svolgimento delle successive azioni che le vedranno coinvolte per la ulteriore integrazione a rete delle attività nella gestione delle Farmacie Comunali, secondo quanto previsto dall'Accordo e dal presente Quarto Addendum.

**A.2** I Comuni, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Campegine, FCR (nel seguito, "*Parti*"), danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto dei provvedimenti, degli atti e degli elaborati richiamati dalla sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle parti del Quarto Addendum non abbia partecipato, provvedimenti, atti ed elaborati che integrano il presente Quarto Addendum all'Accordo quale suo elemento costitutivo. Le Parti confermano, con la sottoscrizione del Quarto Addendum, ciascuna per quanto di propria competenza, l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni tutti assunti con i predetti atti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del Quarto Addendum e rappresenta elemento cognitivo e volitivo acquisito e vincolante per ciascuna delle Parti.

**A.3** Il Quarto Addendum è, ad ogni effetto, atto collegato all'Accordo e ai precedenti Addendum, venendo a costituire la

componente distinta e autonoma di un unitario e complesso rapporto di partenariato pubblico-pubblico. Per esplicita volontà delle parti, il Quarto Addendum è soggetto al principio "*simul stabunt, simul cadent*" rispetto all'Accordo, con effetti esclusivamente unidirezionali, nel senso che la caducazione dell'Accordo determinerà la caducazione automatica del Quarto Addendum, mentre la caducazione del Quarto Addendum non comporterà alcuna conseguenza diretta in relazione alla validità e all'efficacia dell'Accordo nonché degli atti dallo stesso presupposti o allo stesso successivi diversi dal Quarto Addendum.

**A.4** Le Parti dichiarano ed esprimono la comune volontà: **(i)** di confermare l'efficacia tra loro della totalità delle clausole e delle pattuizioni dell'Accordo che non siano esplicitamente sostituite dalle clausole e pattuizioni specificamente indicate al seguente Articolo B del Quarto Addendum, queste, e soltanto queste, con efficacia dalla data della sottoscrizione del Quarto Addendum medesimo; **(ii)** di sostituire alle corrispondenti clausole e pattuizioni dell'Accordo le clausole e le pattuizioni specificamente indicate al seguente Articolo B del Quarto Addendum, queste, e soltanto queste, con efficacia dalla data della sottoscrizione dell'Addendum medesimo; **(iii)** di porre in essere gli atti conseguenti alle modifiche dell'Accordo derivanti dalla stipula del Quarto Addendum.

**A.5** FCR, di iniziativa o su richiesta di una o più tra le parti del Quarto Addendum, provvederà alla stesura di un Testo Coordinato del testo dell'Accordo come modificato dal Quarto Addendum e dai precedenti tre Addendum, al solo fine di una più agevole ed immediata lettura, tenendolo periodicamente aggiornato in ragione della eventuale sottoscrizione di ulteriori addendum o di atti di modifica, fermo restando che per ogni questione afferente l'efficacia, la decorrenza, il

contenuto dei singoli atti, il riferimento sarà sempre e soltanto a ciascun atto sottoscritto dalle Parti anche tramite mandato con rappresentanza conferito a FCR.

**A.6** Nel testo del successivo Articolo B le parti modificate rispetto al testo precedente sono riportate in carattere grassetto.

**Articolo B - Sostituzione del comma D.1 dell'articolo D dell'Accordo.**

Le clausole del comma D.1 dell'articolo D dell'Accordo, per effetto della sottoscrizione del Quarto Addendum, vengono sostituite dalle seguenti, fermi i restanti commi dell'articolo D e ferma la sua rubrica "*Farmacie comunali alle quali trova applicazione l'Accordo*".

*"D.1 Le farmacie comunali oggetto dell'Accordo, alla data della sua stipula sono le seguenti, suddivise in ragione dei Comuni proprietari:*

*D.1.1 Comune di Albinea:*

*Farmacia Comunale, via A. Grandi 4/f;*

**D.1.2 Comune di Campegine:**

***Farmacia Comunale n. 2, oggetto di prelazione in sede di revisione della pianta organica, di prossima apertura;***

*D.1.3 Comune di Campogalliano:*

*Farmacia Comunale, piazza Pace 3;*

*D.1.4 Comune di Cavriago:*

*Farmacia Comunale, via C. A. Dalla Chiesa 1;*

*D.1.5 Comune di Montecchio Emilia:*

*Farmacia Comunale - Villa Aiola, oggetto di prelazione, di prossima apertura;*

*D.1.6 Comune di Quattro Castella:*

*Farmacia Comunale di Puianello, via Andreani 2/D;*

*D.1.7 Comune di Sant'Ilario D'Enza:*

*Farmacia Comunale, via della Libertà 5/11;*

*D.1.8 Comune di Scandiano:*

*Farmacia Comunale di Scandiano, via Statale 22;*

*Farmacia Comunale di Ventoso, via Goti 93;*

*Farmacia Comunale di Pratissolo;*

*D.1.9 Comune di Soliera:*

*Farmacia Comunale, via A. Grandi 155;*

*D.1.10 Comune di Ventasso:*

*Farmacia Comunale di Collagna, piazza Caroli 6;*

*Farmacia Comunale di Ligonchio, via E. Bagnoli 16;*

*D.1.11 Comune di Villa Minozzo:*

*Farmacia Comunale di Asta, via Val d'Asta 21;*

*D.1.12 Comune di Reggio nell'Emilia:*

*Farmacia Centrale, piazza Prampolini, 3;*

*Farmacia Cadè, via G. Bruno, 104/A;*

*Farmacia del Parco, via Pansa, 59/G;*

*Farmacia della via Emilia, via Emilia San Pietro, 12/C;*

*Farmacia Massenzatico, via L.V. Beethoven, 35/D;*

*Farmacia Porta Castello, via Ludovico Ariosto, 30;*

*Farmacia Bagno, via Fornaciari Chittoni, 13;*

*Farmacia della Gabella, via Monte San Michele, 1/G;*

*Farmacia all'Angelo, via Emilia all'Angelo, 18/B-C;*

*Farmacia Ospizio, via Emilia all'Ospizio, 118/F-H;*

*Farmacia Rivalta, via Sant'Ambrogio, 1/L;*

*Farmacia Fratelli Cervi, via f.lli Cervi 7/A;*

*Farmacia Santa Croce, viale Regina Margherita, 29/F;*

*Farmacia Codemondo, via del Quaresimo, 2/F;*

*Farmacia dell'Orologio, via M. Clementi, 40;*

*Farmacia Rosta Nuova, via Luciano Manara, 18/A;*

*Farmacia dell'Ospedale H24, viale Risorgimento, 57/A;*

*Farmacia Pappagnocca, via Maiella, 63;*

*Farmacia Cella, via Gianbattista Vico, 21;*

*Farmacia Gattaglio, viale Timavo, 35;*

*Farmacia Canalina, via Gandhi, 3/F-G;*

*Farmacia Gavasseto, via Comparoni, 34;*

*Farmacia Papa Giovanni XXIII, via Papa Giovanni XXIII 21/1;*

*Farmacia del Centenario, via G. Franzini, 2;*

*Farmacia Roncina, via G.B. Tito, 16/C;*

*Farmacia Gramsci, via Gramsci, 54/C;*

*Farmacia Stazione AV Mediopadana, via Città del Tricolore 1/B;*

*Farmacia Pratofontana-Mancasale Nord;*

*Farmacia Corte Tegge.*

*L'attività a rete si estenderà anche alle farmacie comunali che dovessero essere istituite da ciascuno dei Comuni o dal Comune di Reggio nel periodo di validità dell'Accordo. A tal fine FCR provvederà: (i) al puntuale accertamento della sussistenza dei requisiti per l'estensione dell'Accordo alla nuova farmacia comunale; (ii) all'adeguamento del Business Plan, estendendolo alla nuova farmacia; (iii) a comunicare a tutti i Comuni aderenti all'Accordo l'inserimento nella rete della nuova farmacia comunale in proprietà di uno dei Comuni che sono parte dell'Accordo".*

#### **Articolo C - Stipulazione del Contratto di Servizio.**

**C.1** Il Comune di Campegine e FCR concordano di procedere alla stipula del Contratto di Servizio, in conformità a quanto previsto dall'Accordo come integrato dal Quarto Addendum, in funzione della estensione dell'Accordo alla Farmacia Comunale n. 2 del Comune di Campegine ad opera del Quarto Addendum, per le ragioni tutte esposte in premessa.

**C.2** Il Comune di Campegine e FCR si impegnano a sottoscrivere il Contratto di Servizio entro il termine di giorni      (    ) decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Addendum.

#### **Articolo D - Approvazione di Business Plan conseguente alla stipula del Quarto Addendum e del Contratto di Servizio.**

**D.1** Il Comune di Campegine e FCR concordano in merito alla necessità di provvedere alla predisposizione e condivisione del primo Business Plan conseguente alla estensione alla Farmacia n. 2, per effetto della stipula del Quarto Addendum, della applicazione dell'Accordo, della stipula del Contratto di Servizio.

**D.2** Il Business Plan verrà predisposto da FCR per la condivisione con il Comune entro il termine di giorni      (    ) decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto di

Servizio di cui al comma C.2 del precedente Articolo C.

**D.3** Per la redazione e la condivisione del contenuto del Business Plan, le Parti concordano trovino applicazione le disposizioni dell'Accordo, con particolare, anche se non esclusivo riferimento all'Articolo F, e le disposizioni dello stipulando Contratto di Servizio.

#### **Articolo E - Controversie.**

Ogni controversia che dovesse derivare dalla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo è demandata, ai sensi dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2) del d.lgs. 02 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

#### **Articolo F - Registrazione. Spese e oneri fiscali.**

Il presente Addendum, redatto nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi di legge, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia. I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente Quarto Addendum così come le spese per la stipulazione, per la registrazione e conseguenti, sono a carico di FCR. All'uopo FCR chiede sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia, evidenziando, sotto la propria esclusiva responsabilità, che, stante la natura di atto in parte sostitutivo e in parte integrativo di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 della Tabella del d.p.r. 131/1986, con applicazione dell'imposta in misura fissa laddove, come nel caso di specie, se ne richieda la registrazione.

Reggio nell'Emilia, li                     

Comune di Reggio Emilia Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite

Il Sindaco Il

Direttore e Legale Rappresentante

(Marco Massari)

(Carlo Bergamini)

Comune di Albinea  
Il Sindaco  
(Roberta Ibattici)

Comune di Campegine  
Il Sindaco  
(Alessandro Spanò)

Comune di Campogalliano  
Il Sindaco  
(Daniela Tebasti)

Comune di Cavriago  
Il Sindaco  
(Francesca Bedogni)

Comune di Montecchio Emilia  
Il Sindaco  
(Fausto Torelli)

Comune di Quattro Castella  
Il Sindaco  
(Alberto Olmi)

Comune di Sant'Ilario d'Enza  
Il Sindaco  
(Marcello Moretti)

Comune di Scandiano  
Il Sindaco  
(Matteo Nasciuti)

Comune di Soliera  
Il Sindaco  
(Caterina Bagni)

Comune di Ventasso  
Il Sindaco  
(Enrico Ferretti)

Comune di Villa Minozzo  
Il Sindaco  
(Elio Ivo Sassi)



**FARMACIE  
COMUNALI  
RIUNITE**

Azienda Speciale – Via Doberdò, 9 - 42122 Reggio Emilia

Ai Comuni di  
Reggio nell'Emilia  
Albinea  
Campogalliano  
Cavriago  
Montecchio  
Quattro Castella  
Sant'Illario d'Enza  
Scandiano  
Soliera  
Ventasso  
Villa Minozzo

Loro Sedi  
trasmessa ai rispettivi indirizzi  
a mezzo posta elettronica certificata

**E**  
COMUNE DI CAMPEGINE  
Comune di Campegine  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N.0001396/2025 del 12/02/2025  
Firmatario CARLO BERGAMINI

**Oggetto: Relazione**, predisposta ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'"*Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di Farmacie Comunali stipulato dai Comuni in indirizzo e da FCR*", **in relazione alla proposta di adesione all'Accordo formulata dal Comune di Campegine.**

**Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite**, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla via Doberdò 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 91018750355, partita iva 00761840354, numero REA RE - 1593, indirizzo posta elettronica certificata - PEC fcr.amministrazione@pec.it, agente in persona del Direttore e legale rappresentante Carlo Bergamini, nato a Cento FE il 05 gennaio 1967, codice fiscale BRG CRL 67A05 C469X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda che rappresenta

**dato atto che**

l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali stipulato dai Comuni in indirizzo (nel seguito, "*Accordo*"), all'Articolo D, commi da

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE**



**FARMACIE  
COMUNALI  
RIUNITE**

D.2 a D.4, dispone: "D.2. La natura e il contenuto dell'Accordo sono idonei a consentire, in periodo successivo alla stipulazione, nel caso ciò si riveli funzionale alla gestione integrata a rete del servizio farmaceutico, l'adesione di altri Comuni al fine di estendere la gestione a rete dei servizi ad ulteriori farmacie comunali, nel perseguimento dei pubblici interessi ad esso Accordo sottesi. I Comuni, diversi dai sottoscrittori dell'Accordo, proprietari di almeno una farmacia comunale, avranno facoltà di formulare una proposta di adesione all'Accordo, da inoltrare a FCR dando conto: (i) della condivisione delle finalità e degli obiettivi individuati dall'Accordo; (ii) della possibile integrazione funzionale della farmacia comunale nella rete costituita tramite l'Accordo; (ii) dell'idoneità della integrazione funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse della totalità dei Comuni aderenti all'Accordo. FCR, ricevuta la proposta di cui al capoverso precedente, provvederà alla istruttoria e alla predisposizione di apposita Relazione mediante la quale approfondirà, dandone conto ai Comuni e al Comune di Reggio: (i) la sussistenza dell'interesse pubblico alla estensione dell'Accordo al nuovo Comune; (ii) la valutazione della prevedibile sostenibilità economico-finanziaria all'esito della adesione del nuovo Comune; (iii) il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche a seguito della estensione, una volta che la stessa sia autorizzata dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni. FCR trasmetterà la propria Relazione al Comune di Reggio e ai Comuni, mettendo a loro disposizione ogni dato venga reputato utile ai fini dell'istruttoria. D.3. Nel caso in cui anche uno soltanto tra i Comuni, nel corso dell'istruttoria tecnica condotta in merito alla Relazione di cui al precedente comma D.2, rilevi elementi ostativi o comunque criticità in ordine all'accoglimento della proposta di adesione, verrà attivato, su iniziativa della parte più diligente, un procedimento amministrativo, dando applicazione alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di consentire una istruttoria approfondita e adeguatamente motivata, che metta in luce i rilievi effettuati, per un confronto tra i Comuni ed un esame rispettoso dei criteri e dei principi che regolano l'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge 241/1990. D.4. 4 La proposta di adesione formulata dal nuovo Comune, corredata dalla Relazione di cui al comma D.2 e, ove ne ricorrano i presupposti, dagli esiti del procedimento di cui al comma D.3, verrà accolta esclusivamente con il consenso espresso dalla totalità dei Comuni a quel momento sottoscrittori dell'Accordo, tramite deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. In ipotesi di accoglimento della proposta, l'estensione verrà regolata tramite apposito Addendum all'Accordo";

**dato ancora atto che**

in conformità a quanto previsto dal comma D.2 dell'Accordo, il Comune di Campegine, mediante atto in data 6 dicembre 2024, ha formulato proposta di "adesione all'Accordo, ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali", esponendo: "informiamo che il Comune di Campegine ha deliberato la revisione della pianta organica delle farmacie comunali, prevedendo l'istituzione di una seconda farmacia su cui il Comune ha esercitato il diritto di prelazione con deliberazione di giunta comunale n. 73 del 27 novembre 2024. Stante quanto sopra detto, riteniamo che sia di prioritario interesse



**FARMACIE  
COMUNALI  
RIUNITE**

*pubblico aderire all'Accordo di cui all'oggetto, per la gestione della istituenda farmacia, in quanto entrare in un sistema integrato a rete consentirà una gestione altamente qualificata e capillare, approvvigionamenti tempestivi e integrazioni tra più servizi. Per le motivazioni sopra dette, il Comune di Campegine chiede, formalmente, di aderire all'Accordo per l'integrazione a rete della gestione delle farmacie comunali";*

**considerato che**

con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 27 novembre 2024, avente ad oggetto *"Approvazione della revisione biennale della piana organica delle Farmacie del Comune di Campegine - anno 2024 (L.R. n. 2 del 03 marzo 2016"*, il Comune di Campegine ha disposto: (i) *"di approvare la revisione biennale della piana organica delle farmacie del Comune di Campegine per l'anno 2024 composta di n. 2 sedi farmaceutiche"*; (ii) *"di esercitare il diritto di prelazione sulla nuova sede, secondo il "criterio dell'alternanza" tra sedi private e pubbliche, di cui all'articolo 9 legge 2 aprile 1968 n. 475"*; (iii) *"di trasmettere l'atto deliberativo alla Regione Emilia Romagna, all'Azienda USL di Reggio Emilia e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia per gli atti di competenza"*;

**dato atto che**

mediante la deliberazione n. 73 in data 27 novembre 2024 il Comune ha così motivato in ordine all'interesse pubblico all'esercizio della prelazione: *"Rilevato che l'apertura della nuova farmacia comunale risponde: - ad un bisogno di servizio pubblico, identitario rispetto all'istituzione pubblica, che intende interpretare la nuova vision delle farmacie comunali ossia non solo più luoghi di dispensazione di farmaci ma, soprattutto, luoghi di erogazione di servizi, di accoglienza, di risposta a bisogni, soprattutto delle categorie più fragili. In questa direzione va, altresì, il progetto del Comune di Campegine, condiviso con l'AUSL, di istituire nello stesso immobile, locali destinati a studi medici per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria; - ad una equa distribuzione, su tutto il territorio comunale, del servizio farmaceutico e, dunque, un agevole accesso da parte di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli; ... Rilevato, in particolare, che sia l'AUSL che l'Ordine dei farmacisti, pur esprimendo, nella fattispecie, un parere positivo alla revisione della piana organica, suggeriscono all'Amministrazione di sostituire il dispensario presente nella Frazione di Caprara con la farmacia di nuova istituzione, rimodulando i confini delle sedi farmaceutiche, in modo che la sede della farmacia di nuova istituzione possa andare a coprire l'abitato di Caprara, garantendo all'intera popolazione un'assistenza farmaceutica completa; Ritenuto, tuttavia, di confermare il progetto di revisione della piana organica ... - nella Frazione di Caprara il dispensario farmaceutico garantisce già la sufficiente copertura del servizio farmaceutico e la comoda accessibilità da parte degli utenti della Frazione; - l'apertura della nuova farmacia nella zona centrale del paese consente, a giudizio dell'Amministrazione comunale, di soddisfare, in maniera più capillare, alla distribuzione, sull'intero territorio, del*

*servizio e dell'assistenza farmaceutica, nonché a creare le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria;"*

**considerato che**

dando attuazione a quanto previsto dal comma D.2 dell'articolo D dell'Accordo, questa Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ricevuta la proposta di adesione da parte del Comune di Campegine, ha avviato l'opportuna istruttoria, all'esito della quale è in grado, in scienza e coscienza, di rassegnare la seguente

**relazione.**

**1. La sussistenza dell'interesse pubblico alla estensione dell'Accordo al Comune di Campegine.**

Si richiamano qui le considerazioni tutte esplicitate dall'Accordo e dalla sua premessa in relazione all'interesse pubblico sotteso alla integrazione a rete delle farmacie comunali istituite nel territorio di Area Vasta. Dette considerazioni valgono, identiche, per la estensione dell'accordo alla prima farmacia comunale istituita sul territorio del Comune di Campegine, Comune finitimo ai Comuni di Sant'Illario d'Enza, Cavriago e Reggio Emilia, le cui farmacie comunali, in uno con quelle di Montecchio Emilia e Cavriago, sono già inserite nella rete disciplinata dall'Accordo.

Si è ricordato nell'Accordo, e i medesimi argomenti valgono per la Farmacia Comunale del Comune di Campegine: *"l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico erogato tramite le farmacie comunali trova espressione nella possibilità, ad essa gestione immanente, di programmare, gestire e integrare in modo ottimale l'assistenza sanitaria e (per quanto di competenza) sociale in un contesto che già da tempo ha acquisito valenza di area vasta o comunque sovracomunale, nel quale le farmacie comunali sono protagoniste principali e punto di caduta per azioni di ulteriore sviluppo sinergico dei servizi sanitari erogati e di interconnessione tra gli stessi, con l'obiettivo primario di perseguire i più elevati livelli nelle prestazioni in favore dei territori; ... sussiste altresì un ulteriore evidente interesse delle collettività del Comune di Reggio e dei singoli Comuni connesso alla gestione a rete del servizio farmaceutico, derivante dalla quotidiana mobilità che interessa larghe fasce delle popolazioni residenti nei diversi territori per esigenze connesse al lavoro, allo studio, alla fruizione delle offerte commerciali, consentendo la gestione a rete di attingere i medesimi standard qualitativi, in termini di prodotti e, soprattutto, di servizi, in qualsiasi area geografica ciascun cittadino si trovi, garantendo un omogeneo, elevato livello di fruizione integrata; ... l'interesse alla integrazione, funzionale e operativa, delle gestioni delle farmacie comunali di rispettiva proprietà è comune alle Parti, ... in ragione della funzione istituzionale da esse farmacie comunali rivestita quali organi del Ssr, organi tenuti, ... a perseguire, quali obiettivi prioritari, la programmazione a rete e*

*l'integrazione tra assistenza sanitaria e, per quanto di competenza, assistenza sociale, in un contesto di area vasta e comunque sovracomunale".*

L'esponente non ravvisa elementi idonei a porre in discussione la sussistenza di un primario interesse pubblico alla integrazione, con un'ulteriore farmacia comunale, della rete di farmacie esistente su un'area territoriale che, in tal modo, verrebbe a ricomprendere l'intera fascia pedecollinare e di prima pianura che dal Comune di Reggio Emilia si estende sino alla Valle dell'Enza.

><

## **2. La valutazione della prevedibile sostenibilità economico-finanziaria all'esito della adesione del Comune di Campegine.**

L'istituzione della seconda farmacia sul territorio di Campegine deriva dalla applicazione del criterio demografico previsto dall'articolo 1 della legge 475/1968 (*"il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso"*), avendo raggiunto la popolazione residente il numero di 5.313 al 1 ottobre 2023. Già questo dato è sufficiente per consentire una positiva valutazione di redditività.

La definizione del perimetro in sede di elaborazione della revisione della pianta organica consente l'allocazione della farmacia in un ambito centrale dell'abitato. La scelta del Comune di mantenere il dispensario farmaceutico nella frazione di Caprara induce considerazioni ottimistiche in ordine alle valutazioni operate dalla Amministrazione in merito alla sostenibilità economica dell'insediamento. Da ultimo, ma non ultimo, il progetto, condiviso da Comune e AUSL, di affiancare, nel medesimo immobile nel quale verrà aperta la farmacia, locali destinati a studi medici (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in spazi di coworking con eventuale segreteria comunale) accresce ulteriormente la possibilità di una prognosi positiva in merito ad un insediamento idoneo a generare redditività.

Pertanto, occorre ricordare che l'Accordo è esplicito nel chiarire che *"l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico si estrinseca altresì nella necessità che sia mantenuto l'equilibrio economico finanziario nella gestione, tale da assicurare risultati sufficienti per garantire la sopravvivenza di una articolazione del servizio sul territorio che sia estesa anche alle aree marginali caratterizzate da una non elevata presenza o da modesto transito della popolazione, equilibrio attingibile soltanto attraverso la messa a sistema delle risorse in funzione del raggiungimento di adeguati livelli dimensionali e di economie di scala"*.

La programmata sinergia tra altre strutture sanitarie e il servizio farmaceutico, consentendo una più immediata accessibilità ad una pluralità di servizi, è prevedibile sia idonea a favorire dette ragioni di sostenibilità economica

><

### **3. Il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche a seguito dell'estensione, una volta che la stessa sia autorizzata dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni.**

Le disposizioni normative richiamate alla premessa (VI) e alla premessa (VII) dell'Accordo non hanno registrato variazioni sostanziali in periodo successivo alla stipula dell'Accordo, sì che, sotto questo profilo, permangono inalterati i presupposti di legittimità che hanno consentito la stipula dell'Accordo stesso.

La recente entrata in vigore del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* non incide sulle modalità di integrazione in rete delle farmacie comunali. Peraltro, l'articolo 14, sotto la rubrica *"Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale"*, dispone che *"l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione"*, modalità di gestione tra le quali è annoverata *"limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*. La disposizione non rinvia a norme specifiche di dettaglio, a differenza di ciò che accade per l'affidamento a società in house, per le quali l'articolo 14 comma 1 lettera c) dispone che possano avere luogo *"secondo le modalità previste dall'articolo 17"*, ove sono posti precisi doveri di *"qualificata motivazione"*, e, dunque, di motivazione rafforzata. L'assenza di un rinvio di tal fatta per quanto attiene gli affidamenti ad aziende speciali conferma l'assenza di novità limitanti rispetto al regime precedente e, probabilmente, un favor del legislatore verso l'affidamento in house ad aziende speciali in luogo dell'affidamento in house a società.

Si conferma pertanto il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche con riferimento alla adesione all'Accordo del Comune di Campegine.

><

### **4. Considerazioni conclusive.**

All'esito della attività istruttoria, questa Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite ritiene di poter dare conto ai Comuni e al Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo, delle seguenti circostanze:

- 4.1** sussiste interesse pubblico di rango prioritario alla estensione dell'Accordo al Comune di Campegine, titolare e proprietario di una farmacia comunale, sulla base: (i) della Pianta Organica, approvata, in sede di Revisione biennale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 27 novembre 2024, nelle more della approvazione della conclusione del procedimento di revisione



**FARMACIE  
COMUNALI  
RIUNITE**

delle Piante Organiche delle farmacie dei Comuni da parte della Regione Emilia Romagna; (ii) dell'efficacia dell'esercizio della prelazione

- 4.2** le valutazioni condotte portano ad affermare, con certezza, che l'equilibrio economico-finanziario sotteso all'Accordo non subirà alterazioni negative all'esito della adesione del Comune di Campegine;
- 4.3** permane il pieno rispetto delle disposizioni di legge anche in relazione alla e a seguito della adesione all'Accordo del Comune di Campegine.

Tanto si doveva, ad evasione dell'incarico ricevuto.

Reggio nell'Emilia, li 04 febbraio 2025

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite

Il Direttore

(Carlo Bergamini)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

## ACCORDO

**ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241,  
per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali  
a valere tra**

**Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede a Reggio nell'Emilia (RE) in piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita iva 00145920351, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Luca Vecchi, nato a Reggio nell'Emilia il 21 settembre 1972, codice fiscale VCC LCU 72P21 H223U, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia n. 143 in data 21/06/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune di Reggio*",

e

**Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite**, con sede a Reggio nell'Emilia (RE) in via Doberdò 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 91018750355, partita iva 00761840354, numero REA RE - 1593, indirizzo posta elettronica certificata - PEC fcr.amministrazione@pec.it, agente in persona del Direttore e legale rappresentante Carlo Bergamini, nato a Cento FE il 05 gennaio 1967, codice fiscale BRG CRL 67A05 C469X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda che rappresenta, che sottoscrive anche in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. 61 in data 13/12/2021, agli atti della Azienda e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*FCR*",

e

**Comune di Albinea**, con sede ad Albinea (RE) in piazza Cavicchioni 8, codice fiscale e partita iva 00441130358, indirizzo posta elettronica certificata - PEC albinea@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Nico Giberti, nato a Reggio nell'Emilia RE il 16 giugno 1972, codice fiscale GBR NCI 72H16 H223T, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Albinea n. 81 in data 29/12/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Campogalliano**, con sede a Campogalliano (MO) in piazza Vittorio Emanuele II° 1, codice fiscale e partita iva 00308030360, indirizzo posta elettronica certificata - PEC

protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Paola Guerzoni, nata a Modena MO il 31 maggio 1965, codice fiscale GRZ PLA 65E71 F257M, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campogalliano n. 26 in data 28/06/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Cavriago**, con sede a Cavriago (RE) in piazza Don Giuseppe Dossetti 1, codice fiscale e partita iva 00446040354, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.cavriago@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Francesca Bedogni, nata a Reggio nell'Emilia RE il 11 agosto 1973, codice fiscale BDG FNC 73M51 H223F, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cavriago n. 74 in data 29/11/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Quattro Castella**, con sede a Quattro Castella (RE) in piazza Dante 1, codice fiscale e partita iva 00439250358, indirizzo posta elettronica certificata - PEC quattrocastella@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Alberto Olmi, nato a Reggio nell'Emilia RE il 03 agosto 1962, codice fiscale LMO LRT 62M03 H223Y, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Quattro Castella n. 62 in data 25/11/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Sant'Ilario d'Enza**, con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma 8, codice fiscale e partita iva 00141530352, indirizzo posta elettronica certificata - PEC santilariodenza@cert.provincia.re.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Carlo Perucchetti, nato a Brescia BS il 01 luglio 1950, codice fiscale PRC CRL 50L01 B157I, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Ilario d'Enza n. 62 in data 30/11/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Scandiano**, con sede a Scandiano (RE) in via Vallisneri 6, codice fiscale e partita iva 00441150356, indirizzo posta elettronica certificata - PEC scandiano@cert.provincia.re.it, agente in

persona del Sindaco e legale rappresentante Matteo Nasciuti, nato a Scandiano RE il 23 gennaio 1974, codice fiscale NSC MTT 74A23 I496E, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scandiano n. 105 in data 30/11/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Soliera**, con sede a Soliera (MO) in piazza della Repubblica 1, codice fiscale e partita iva 00221720360, indirizzo posta elettronica certificata - PEC protocollo@pec.comune.soliera.mo.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Roberto Solomita, nato a Modena MO il 20 giugno 1976, codice fiscale SLM RRT 76H20 F257E, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Soliera n. 41 in data 29/06/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Ventasso**, con sede in Località Cervarezza Terme (RE) in Piazza Primo Maggio 3, codice fiscale 91173360354 e partita iva 02697790356, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.ventasso@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Enrico Ferretti, nato a Castelnovo Ne' Monti RE il 26 settembre 1975, codice fiscale FRR NRC 75P26 C219C, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ventasso n. 43 in data 06/08/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e

**Comune di Villa Minozzo**, con sede a Villa Minozzo (RE) in piazza della Pace 1, codice fiscale e partita iva 00431620350, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.villaminozzo@legalmail.it, agente in persona del Sindaco e legale rappresentante Elio Ivo Sassi, nato a Villa Minozzo RE il 26 dicembre 1954, codice fiscale SSS LVE 54T26 L969S, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villa Minozzo n. 25 in data 30/06/2021, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

**questi ultimi**

ove considerati unitariamente, nel seguito indicati anche, per brevità, come "*Comuni*",

**dato atto che (I):**

**I.1** il Comune di Reggio è titolare di farmacie sul proprio territorio comunale, farmacie

comunali che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) della legge 2 aprile 1968 n. 475, gestisce a mezzo di azienda speciale, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite (sino all'anno 1993 Azienda Municipalizzata "Farmacie Comunali Riunite"), ente strumentale dell'ente locale ai sensi dell'articolo 114 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**I.2** lo Statuto di FCR, per quanto qui di principale interesse: (i) all'articolo 3 individua gli scopi della Azienda nello *"svolgimento, nell'ambito degli indirizzi e sotto il controllo politico amministrativo della Amministrazione Comunale, delle attività economico-imprenditoriali indicate nell'art. 4 del presente Statuto, e di ogni altra attività di servizio ad essa affidata dalla Amministrazione Comunale in funzione della promozione della "salute" e del "benessere" come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*; (ii) all'articolo 4, nel declinare l'oggetto della Azienda, indica *"le seguenti attività inerenti alla distribuzione di farmaci e prestazione di servizi: a. l'esercizio diretto delle farmacie comunali site nel Comune di Reggio Emilia; b. l'esercizio della vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici ... d. prestazione di servizi e attività socio-assistenziali ad essa affidati dalla Amministrazione Comunale. I servizi e le attività potranno essere effettuati direttamente dall'Azienda con propri mezzi oppure a mezzo di terzi soggetti pubblici o privati, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni ... 2. Per il raggiungimento di tale scopo, l'Azienda può, inoltre, svolgere le seguenti attività: ... c. prestazione di servizi e attività in campo socio-assistenziale di cui al precedente comma 1 lettera d), e di altri servizi e attività connessi o accessori, ad altri soggetti pubblici o privati; d. la fornitura di ulteriori servizi, ad operatori, enti, istituzioni o imprese, sia pubblici che privati, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività ... f. tutte le attività svolte dall'Azienda possono essere estese nelle farmacie di altri soggetti nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 3. L'Azienda può – nei termini e modi previsti dalla legge – esercitare le attività sopraindicate anche al di fuori del territorio del Comune di Reggio Emilia ..."*;

**I.3** il Comune di Reggio, con deliberazione di consiglio comunale n. 143 del 16 dicembre 2019, ha approvato, ai sensi dell'articolo 114 comma 8 TUEL, il Piano Programma per il triennio 2019-2021 dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, corredato dal piano economico previsionale annuale e pluriennale 2019-2021, dal contratto di servizio *"Conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'Azienda*

*Speciale Farmacie Comunali Riunite e l'Asp Reggio Emilia Città delle Persone* , dal contratto di servizio "*Gestione delle Farmacie Comunali per il periodo 01/01/2020–31/12/2021*";

- I.4** il Comune di Reggio e FCR hanno sottoscritto digitalmente sia il contratto di servizio "*Gestione delle Farmacie Comunali*" (nel seguito "*Contratto Servizio Farmacie*"), sia, unitamente a ASP, il contratto di servizio "*Conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e l'Asp Reggio Emilia Città delle Persone per il periodo 01/01/2020– 31/12/2021*" (nel seguito "*Contratto Servizi Sociali*"), contratti rispettivamente repertoriati al n.5 di reg. contratti del 14 gennaio 2020 e al n. reg. contratti 8 del 27 gennaio 2020;
- I.5** il Piano Programma rappresenta il principale strumento di programmazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, contiene l'indicazione degli obiettivi strategici individuati e condivisi tra Comune di Reggio Emilia e FCR in relazione al periodo di riferimento, declinati sotto forma di scelte e programmi per l'attività dell'Azienda, è corredato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 114, comma 8 del TUEL, dal piano economico previsionale di durata triennale e di durata annuale;
- I.6** il Comune di Reggio Emilia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 in data 31/05/2021, ha approvato il Piano Programma per il triennio 2021-2023 della Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, corredato dal piano economico previsionale annuale e pluriennale 2021-2023.
- I.7** il presente Accordo assume durata triennale, in necessario allineamento con la durata del Piano Programma e del relativo Contratto di Servizio di cui al precedente punto I.6;

**considerato che (II):**

- II.1** il Servizio farmaceutico è un pubblico servizio ricompreso nel complesso delle funzioni e dei servizi che costituiscono il Servizio sanitario nazionale (in acronimo "*Ssn*"), e ciò per esplicita attestazione normativa e consolidato riconoscimento in sede giurisprudenziale;
- II.2** l'appartenenza al Servizio sanitario nazionale delle farmacie, deputate alla erogazione del servizio farmaceutico, è esplicitamente prevista a livello normativo, innanzitutto dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*", ove: (i) all'articolo 1 comma 3 si dispone: "*il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino*

*l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini"; (ii) all'articolo 2, sotto la rubrica "gli obiettivi", si dispone: "il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante ... 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto"; (iii) all'articolo 28, sotto la rubrica "assistenza farmaceutica", si dispone: "l'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale";*

- II.3** la qualità, propria delle farmacie, di componente del Ssn è altresì sancita: (i) dal d.p.r. 21 febbraio 1989 n. 94; (ii) dall'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 *"riordino della disciplina in materia sanitaria"*, così come novellato dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229; (iii) dall'articolo 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività"*; (iv) dall'articolo 1 del d.lgs. 03 ottobre 2009 n. 153 *"Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"*; (v) dagli articoli 1, 3 e 8 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502"*;

**considerato altresì che (III):**

- III.1** la Regione Emilia Romagna, con legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29 ha dettato *"norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale"* (in acronimo "Ssr"), Ssr costituito *"dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502"*;
- III.2** il Ssr, quale componente del Ssn, annovera tra gli elementi fondanti del sistema la

compartecipazione degli Enti Locali alla programmazione delle attività, al pari del principio di *"globalità della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità di accesso ai servizi, della qualità dell'assistenza, dell'efficacia e appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse"* (così l'articolo 1 comma 2 lettere l), d) legge regionale 29/2004);

- III.3** nel definire i principi di organizzazione del Ssr la legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29 individua tra il resto, all'articolo 2 comma 2, i seguenti: (i) *"c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi"*; (ii) *"d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale"*; (iii) *"h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 ... ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2"*;
- III.4** la medesima legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29, all'articolo 7, favorisce la sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, richiamando il disposto dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1994 n. 19, norma questa che individua quale obiettivo strategico la promozione dell'integrazione delle attività socio assistenziali con le attività sanitarie e socio sanitarie di competenza del Ssn;
- III.5** la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di Governo regionale e locale"*, nel dettare, alla Sezione II del Capo IV, *"disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi"*, disciplina, all'articolo 64, l'organizzazione del servizio farmaceutico, prevedendo, tra il resto, in tale ambito, che: (i) *"i Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate"*; (ii) *"in attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche"*;
- III.6** la legge regionale 3 marzo 2016 n. 2 detta *"norme in materia di organizzazione del*

*servizio farmaceutico"* delle farmacie convenzionate, assumendo quale criterio guida (articolo 1, comma 1) la *"valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio"*;

- III.7** la medesima legge regionale 3 marzo 2016 n. 2, all'articolo 17, dispone: *"1. in applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione dei farmaci"*;
- III.8** il quadro normativo di settore, i cui contenuti sono esemplificati, pur se soltanto parzialmente, alla precedente premessa (II) e ai precedenti punti della presente premessa (III), sancisce pertanto (nell'ambito dell'unitarietà del sistema sanitario e socio-sanitario, avendo a riguardo primario il diritto alla salute e in applicazione del principio delle libertà di iniziativa economica) il perseguimento degli obiettivi di sussidiarietà, integrazione a rete, partecipazione, economicità, efficacia, efficienza, sperimentazione funzionale all'accrescimento della qualità complessiva dei servizi e della loro sostenibilità economica;
- III.9** gli obiettivi definiti dal quadro normativo di settore elencati al precedente punto III.8 si inseriscono in modo coerente nel quadro più generale delineato dalla legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21, portante *"misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"*;
- III.10** la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21, nel definire le forme della riorganizzazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale: (i) individua, all'articolo 1 comma 1, la sussidiarietà, la differenziazione e l'adeguatezza quali principi cui l'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale deve adeguarsi; (ii) indica, all'articolo 2, quale finalità da perseguire, la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, adeguatezza, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; (iii) indica altresì, sempre all'articolo 2, quale finalità da perseguire, l'adeguatezza delle dotazioni strumentali e organiche delle amministrazioni al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni attribuite; (iv) indica all'articolo 21 la convenzione quale strumento di attuazione per l'esercizio associato di funzioni e servizi;
- III.11** si ravvisa pertanto completa sintonia tra le finalità e gli strumenti definiti dalla disciplina regionale in materia di riorganizzazione delle funzioni amministrative e la disciplina di settore inerente all'organizzazione del servizio farmaceutico, con speciale riguardo alle farmacie comunali;

**considerato che (IV):**

- IV.1** il quadro normativo richiamato alle precedenti premesse (II) e (III) induce le Parti a perseguire (estendendone, sia operativamente che territorialmente, l'ambito di applicazione) il percorso di integrazione sinergica sovracomunale delle attività di assistenza sanitaria di rispettiva competenza, previa verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la creazione di una rete che, attraverso l'ottimale gestione delle strutture e delle risorse già oggi disponibili, consenta di ulteriormente migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore dei cittadini;
- IV.2** ambito di elezione e punto di caduta per azioni di ulteriore sviluppo sinergico dei servizi erogati dai Comuni nei settori sanitario e sociale è rappresentato dalle farmacie comunali, e ciò, innanzitutto, in ragione del ruolo da esse storicamente svolto, di recente dal legislatore inequivocabilmente rafforzato e coerentemente completato tramite l'attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle da sempre loro riconosciute come proprie;
- IV.3** in particolare, il d.lgs. 3 ottobre 2009 n. 153, "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale*", ha provveduto alla definizione di nuovi compiti e funzioni per le farmacie pubbliche e private;
- IV.4** l'articolo 1 comma 2 del d.lgs. 153/2009 dispone tra il resto: "2. *I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ... concernono: ... a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici ... 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta ... b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ... c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale ... d) la*

*erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti ... e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza ...";*

- IV.5** il già richiamato articolo 17 della legge regionale 3 marzo 2016 n. 2 conferisce valenza generale all'ampliamento delle funzioni attribuite alle farmacie nei settori sanitario e sociale, attribuendo ai titolari dell'esercizio farmaceutico la facoltà di svolgere tutte le attività commerciali e di erogare tutti i servizi, ivi compresi quelli a carattere sanitario e socio-sanitario, che non interferiscano con l'attività di dispensazione dei farmaci, ampliamento (governato, nella sua applicazione operativa, dal principio del rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute) esplicitamente qualificato come espressione della libertà di iniziativa economica;
- IV.6** il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, a propria volta, nel dare attuazione, all'articolo 11, al *"potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica"*, ha confermato la prelazione in favore dei Comuni sulla totalità delle farmacie istituite in virtù della nuova disciplina, con ciò confermando il ruolo cardine, nell'ambito sia del Servizio sanitario nazionale che delle funzioni istituzionali tradizionalmente attribuite ai Comuni, del sistema delle farmacie comunali quale elemento imprescindibile per l'assolvimento sul territorio delle funzioni sanitarie e di funzioni sociali;
- IV.7** la legge regionale 3 marzo 2016 n. 2 conferma e regola l'esercizio del diritto di prelazione, prevedendo: (i) l'indicazione, in sede di revisione della pianta organica, delle sedi farmaceutiche in relazione alle quali il Comune intenda esercitare il diritto di prelazione; (ii) la fissazione di un breve termine per la loro apertura;
- IV.8** le farmacie comunali rappresentano, pertanto, uno dei punti nei quali convergono e si armonizzano interessi pubblici di primaria valenza nei settori sanitario e sociale, come tali riconosciuti dal legislatore;

**considerato altresì che (V):**

- V.1** sussiste un prioritario interesse pubblico, in termini di servizi alle persone e alle comunità delle quali il Comune di Reggio e i Comuni sono enti esponenziali, a che si addivenga ad una integrazione operativa e funzionale nelle gestioni delle farmacie comunali nella rispettiva proprietà (strutture facenti parte del Ssr e del Ssn), attraverso: (i) la messa a disposizione e la condivisione del know-how, dell'esperienza, della capacità organizzativa, della struttura operativa consolidati e maturati dal Comune di Reggio per mezzo del proprio ente strumentale (l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite), volte a consentire l'ottimizzazione delle gestioni delle farmacie comunali in proprietà delle Parti, garantendo

in tal modo la compartecipazione degli enti pubblici territoriali partecipanti all'Accordo, nel contesto del Ssr, ad un patrimonio di conoscenze e di competenze nel settore specifico che è venuto formandosi negli anni in capo a un ente pubblico; (ii) la analoga messa a disposizione e condivisione delle conoscenze, dell'esperienza e delle strutture operative maturate e consolidate dai Comuni negli anni di esercizio del servizio farmaceutico per mezzo delle farmacie comunali, conoscenze, esperienze e strutture che consentono di adattare e qualificare in modo ottimale il servizio in relazione alle esigenze e alle peculiarità dei territori di riferimento; (iii) la creazione di una rete gestionale sovracomunale per la creazione di un servizio di presidio socio-sanitario che consenta, anche in ragione della diffusione delle strutture operative su scala territoriale vasta nonché del complessivo livello dimensionale così acquisito, di ottimizzare e omogeneizzare i processi, di realizzare economie di scala, di articolare e sperimentare soluzioni organizzative evolute, di estendere alle strutture dell'intero territorio gli effetti sinergici prodotti dall'attingimento di standard ottimali nel contesto di singole unità della rete di gestione; (iv) l'attingimento di benefici per il complesso dei cittadini e dell'utenza delle comunità di riferimento in termini di innalzamento del livello qualitativo dei servizi, di maggiore tempestività della fase di fornitura e messa a disposizione dei servizi, di miglioramento della capillarità della erogazione, di potenziamento della integrazione tra i diversi servizi;

- V.2** il pubblico interesse prioritario indicato al precedente comma V.1, del quale sono portatori il Comune di Reggio e i Comuni, è testimoniato sia dal Contratto di Servizio stipulato dal Comune di Reggio con FCR, sia dai rapporti convenzionali intessuti negli anni dai Comuni con l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, espressione, ciascuno di essi, attraverso la condivisione del patrimonio di conoscenze e competenze via via maturato, della costante ricerca, da parte dei Comuni e di FCR, delle modalità ottimali per la gestione del servizio farmaceutico sui territori nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, partecipazione e adattabilità;
- V.3** il Contratto di Servizio in essere tra il Comune di Reggio e FCR, da ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 16 dicembre 2019, evidenzia come il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto V.2 passi anche attraverso le sinergie che possono essere create mediante forme di collaborazione e partenariato pubblico-pubblico nella gestione delle farmacie comunali;
- V.4** l'esperienza maturata negli anni ha consentito viepiù di focalizzare, sotto il profilo delle ragioni di pubblico interesse delle quale sono portatrici le comunità rappresentate: (i) che scopo primario dello svolgimento diretto del servizio farmaceutico da parte dei Comuni è

quello di costruire un servizio di distribuzione del farmaco sul territorio il più efficace ed efficiente possibile; (ii) che il coordinamento tra pubblici servizi analoghi consente: (ii.i) di meglio conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, adattabilità alle singole realtà territoriali; (ii.ii) di seguire tempestivamente le evoluzioni delle esigenze della utenza; (iii) che riveste un ruolo fondamentale nella ottimizzazione del servizio pubblico farmaceutico gestito in economia tramite le farmacie comunali, l'inserimento dello stesso in un contesto di collaborazione plurisoggettiva nel quale condividere le esperienze e gli strumenti gestionali, in funzione delle sinergie organizzative e operative che ne derivano;

- V.5** le ragioni di prioritario pubblico interesse richiamate ai punti precedenti sono state confermate e ribadite dai Comuni, nella loro attuale sussistenza, mediante formali comunicazioni indirizzate al Comune di Reggio Emilia (Comune di Albinea Prot. PG 2021/0138453 del 16/06/2021; Comune di Campogalliano Prot. PG 2021/0137410 del 15/06/2021; Comune di Cavriago Prot. PG 2021/0135221 del 14/06/2021; Comune di Quattro Castella Prot. PG 2021/0138750 del 16/06/2021; Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot. PG 2021/0135211 del 14/06/2021; Comune di Scandiano Prot. PG 2021/0135328 del 14/06/2021; Comune di Soliera Prot. PG 2021/0137588 del 15/06/2021; Comune di Ventasso Prot. PG 2021/0137695 del 15/06/2021; Comune di Villa Minozzo Prot. PG 2021/0138930 del 17/06/2021), comunicazioni tramite le quali si richiede, dichiarando disponibilità ad ogni opportuna interlocuzione, la definizione di un accordo tra il Comune di Reggio e i Comuni proprietari di farmacie comunali volto alla gestione a rete di queste, in ragione di quanto successivamente recepito e riassunto nel presente Accordo;
- V.6** il Comune di Reggio, a propria volta, ha accolto e condiviso le ragioni di prioritario pubblico interesse evidenziate tramite gli atti inviati dai Comuni di cui al precedente punto V.5;
- V.7** l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico erogato tramite le farmacie comunali trova espressione nella possibilità, ad essa gestione immanente, di programmare, gestire e integrare in modo ottimale l'assistenza sanitaria e (per quanto di competenza) sociale in un contesto che già da tempo ha acquisito valenza di area vasta o comunque sovracomunale, nel quale le farmacie comunali sono protagoniste principali e punto di caduta per azioni di ulteriore sviluppo sinergico dei servizi sanitari erogati e di interconnessione tra gli stessi, con l'obiettivo primario di perseguire i più elevati livelli nelle prestazioni in favore dei territori;
- V.8** l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico si estrinseca altresì nella necessità che sia mantenuto l'equilibrio economico

finanziario nella gestione, tale da assicurare risultati sufficienti per garantire la sopravvivenza di una articolazione del servizio sul territorio che sia estesa anche alle aree marginali caratterizzate da una non elevata presenza o da modesto transito della popolazione, equilibrio attingibile soltanto attraverso la messa a sistema delle risorse in funzione del raggiungimento di adeguati livelli dimensionali e di economie di scala;

- V.9** sussiste altresì un ulteriore evidente interesse delle collettività del Comune di Reggio e dei singoli Comuni connesso alla gestione a rete del servizio farmaceutico, derivante dalla quotidiana mobilità che interessa larghe fasce delle popolazioni residenti nei diversi territori per esigenze connesse al lavoro, allo studio, alla fruizione delle offerte commerciali, consentendo la gestione a rete di attingere i medesimi standard qualitativi, in termini di prodotti e, soprattutto, di servizi, in qualsiasi area geografica ciascun cittadino si trovi, garantendo un omogeneo, elevato livello di fruizione integrata;
- V.10** il Piano Programma per il triennio 2021-2023 dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite nel definire i dati previsionali della gestione a rete su area vasta condivisa dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni, individua, quale obiettivo strategico, l'integrazione sinergica di livello sovracomunale delle attività sanitarie e, per quanto di competenza, sociali, attraverso la creazione di una rete che consenta di ulteriormente migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore dei cittadini dei diversi contesti territoriali, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico;
- V.11** nello specifico, il Piano Programma per il triennio 2021-2023 di cui al precedente punto I.6, nella definizione delle componenti di forecast del conto economico gestionale annuale e triennale, ha considerato i dati previsionali inerenti una gestione integrata di area vasta del servizio farmaceutico strutturata sulla base di quanto prefigurato dai Comuni e accolto dal Comune di Reggio, prioritariamente in funzione del perseguimento del pubblico interesse al raggiungimento di economie di scala, nel rispetto dei limiti di legge, e del parallelo pubblico interesse alla ottimale, sinergica integrazione dell'assistenza sanitaria e sociale erogata tramite il sistema delle farmacie comunali;
- V.12** l'interesse alla integrazione, funzionale e operativa, delle gestioni delle farmacie comunali di rispettiva proprietà è comune alle Parti, oltre che per i profili rilevati ai precedenti punti di questa premessa (V), in ragione della funzione istituzionale da esse farmacie comunali rivestita quali organi del Ssr, organi tenuti, secondo quanto visto alla premessa (III), a perseguire, quali obiettivi prioritari, la programmazione a rete e l'integrazione tra assistenza sanitaria e, per quanto di competenza, assistenza sociale, in un contesto di area vasta e comunque sovracomunale;

**V.13** l'ordinamento offre strumenti giuridici e tecnici funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico, comune alle Parti, alla integrazione delle gestioni delle farmacie comunali, strumenti disciplinati da una pluralità di disposizioni normative che favoriscono, regolandola, l'instaurazione di rapporti di partenariato pubblico-pubblico tramite la stipula di specifici accordi che disciplinino le modalità della collaborazione;

**dato atto che (VI):**

**VI.1** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sotto la rubrica "*accordi fra le pubbliche amministrazioni*" dispone: "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

**VI.2** l'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sotto la rubrica "*convenzioni*", dispone: "*1. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*";

**VI.3** il d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902, "*Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali*", all'articolo 5 dispone: "*il comune può deliberare, con la maggioranza dei consiglieri in carica, l'estensione delle attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa*";

**VI.4** il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei Contratti*", nel dare attuazione alle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, all'articolo 5, comma 6, sotto la rubrica "*principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*", dispone: "*un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";

**ritenuto che (VII):**

- VII.1** ricorrano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione delle norme richiamate alla precedente premessa (VI);
- VII.2** l'intesa disciplinata dall'Accordo abbia ad oggetto il perseguimento di un pubblico interesse comune alla totalità degli enti pubblici coinvolti, pubblico interesse rappresentato dalla gestione funzionalmente integrata del servizio farmaceutico comunale e comunque delle farmacie comunali nella rispettiva titolarità, volta all'attingimento degli obiettivi di: sussidiarietà, integrazione a rete; partecipazione; economicità; efficacia; efficienza; sperimentazione di modalità operative funzionali all'accrescimento della qualità complessiva dei servizi a favore della collettività e della loro sostenibilità economica per le amministrazioni; differenziazione; adeguatezza; razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di non sovrapposizione e non duplicazione;
- VII.3** gli enti pubblici siano legittimati a utilizzare lo strumento dell'accordo per concludere tra loro intese organizzative volte a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività rispondenti ad un comune pubblico interesse;
- VII.4** lo strumento convenzionale disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 trova viepiù presupposto per la propria applicazione in tutte le ipotesi, quale quella di specie, nelle quali lo specifico interesse pubblico perseguito può essere attinto soltanto attraverso il comune apporto sinergico di ciascun ente coinvolto, la collaborazione in rete tra i vari enti consentendo di attingere risultati qualitativamente diversi nella erogazione dei servizi, migliorativi rispetto a quelli conseguibili da ciascun ente sulla base della propria attività individuale;
- VII.5** ricorrano nella fattispecie in esame, i presupposti individuati dall'articolo 5 del d.lgs. 50/2016 per l'esclusione degli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici dalla applicazione della disciplina del Codice, e ciò in quanto: (i) l'Accordo tra le Parti per la integrazione funzionale della gestione delle farmacie comunali definisce un rapporto di cooperazione tra amministrazioni pubbliche finalizzato a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenuti a svolgere e ad erogare siano prestati nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse che hanno in comune; (ii) l'attuazione della cooperazione nella gestione delle farmacie comunali è retta esclusivamente dalle considerazioni inerenti il perseguimento dei pubblici interessi propri delle comunità dei Comuni aderenti, interessi dei quali si è dato conto alle precedenti premesse; (iii) sia le Amministrazioni che l'ente strumentale svolgono sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione in misura inferiore al 20% delle attività disciplinate dal rapporto di partenariato pubblico-pubblico;

(iv) sussiste prioritario pubblico interesse ad attingere, attraverso la integrazione gestionale a rete, economie di scala e ottimizzazioni dimensionali tali da garantire il permanere della sussistenza delle condizioni organizzative ed economico-finanziarie per l'esercizio, da parte degli enti locali, del servizio farmaceutico tramite lo strumento delle farmacie comunali;

**VII.6** le Parti del presente Accordo, tutte destinatarie ex lege (nel caso di FCR, in qualità di ente pubblico strumentale) di un obbligo di servizio pubblico, tramite l'Accordo disciplinano una collaborazione istituzionale tra enti pubblici nell'ambito della quale intendono gestire in rete il servizio pubblico loro demandato attraverso una integrazione dei rispettivi know-how, competenze, esperienze, organizzazione, strutture;

**VII.7** tramite la stipula dell'Accordo gli enti perseguono un comune pubblico interesse, secondo le declinazioni sopra evidenziate, attraverso il consolidamento e l'estendimento di profili virtuosi già in atto nella gestione dei servizi sanitari e sociali a ciascuno di essi affidati;

**considerato che (VIII):**

**VIII.1** la natura e il contenuto dell'Accordo sono idonei a consentire, in periodo successivo alla stipulazione, nel caso in cui ciò si riveli funzionale alla gestione integrata a rete dei servizi erogati dal Comune di Reggio e dai Comuni attraverso le farmacie comunali, l'adesione di ulteriori Comuni, con sede in territori ricadenti nel medesimo bacino di area vasta, che dichiarino di condividerne le finalità e gli obiettivi, Comuni in relazione ai quali sia positivamente accertata la possibilità di realizzare una soddisfacente integrazione della gestione a rete, funzionale al miglior soddisfacimento delle esigenze delle collettività coinvolte;

**VIII.2** le proposte di adesione all'Accordo formulate dai Comuni di cui al precedente punto VIII.1 verranno valutate di volta in volta dal Comune di Reggio e dai Comuni avendo a riguardo: (i) la sussistenza di un interesse pubblico alla ulteriore integrazione della gestione a rete; (ii) la effettiva sostenibilità finanziaria della estensione attraverso la verifica del piano economico ad esso sotteso, anche in relazione al soddisfacimento e al rispetto dei vincoli alle attività extra territoriali normativamente previsti;

**VIII.3** una volta verificato, alla luce dei parametri di valutazione di cui ai punti precedenti, il ricorrere di un interesse pubblico per tutte le comunità territoriali conseguente alla accettazione della proposta, i Consigli Comunali del Comune di Reggio e di ciascun Comune delibereranno in ordine alla estensione del presente Accordo al comune proponente;

**VIII.4** sarà pertanto consentito, a Comuni proprietari di almeno una farmacia comunale, di formulare proposte di adesione all'Accordo, evidenziando: (i) la condivisione delle finalità e degli obiettivi individuati dall'Accordo; (ii) sotto quali profili la proposta di adesione

consentirà il permanere del soddisfacimento delle esigenze delle comunità coinvolte; (iii) la possibile integrazione funzionale della nuova farmacia comunale nella rete costituita tramite l'Accordo; (iii) l'idoneità della integrazione funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse della totalità dei Comuni e dagli enti aderenti all'Accordo;

**VIII.5** la proposta di adesione, indirizzata a FCR, opportunatamente da questa istruita con esiti che verranno riversati in apposita Relazione trasmessa al Comune di Reggio e ai Comuni, verrà dalle parti valutata, ai fini dell'accoglimento, sotto i profili: (i) del permanere dell'interesse pubblico sotteso all'Accordo anche all'esito della adesione del nuovo Comune e dell'inserimento nella gestione a rete della nuova farmacia; (ii) della sostenibilità economico-finanziaria della estensione della gestione a rete; (iii) del rispetto dei vincoli normativi previsti per le attività extra territoriali;

**VIII.6** nel caso in cui anche uno soltanto tra i Comuni, nel corso dell'istruttoria tecnica condotta in merito alla Relazione di cui al precedente punto VIII.5, rilevi elementi ostativi o comunque criticità in ordine all'accoglimento della proposta di adesione, verrà attivato, su iniziativa della parte più diligente, un procedimento amministrativo, dando applicazione alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di consentire una istruttoria approfondita e adeguatamente motivata che metta in luce i rilievi effettuati, per un confronto tra i Comuni ed un esame rispettoso dei criteri e dei principi che regolano l'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge 241/90;

**VIII.7** la proposta di adesione di cui al precedente punto VIII.2, consolidata dalla Relazione di cui al punto VIII.5 e, ove ne ricorrano i presupposti, dagli esiti del procedimento di cui al punto VIII.6 verrà accolta esclusivamente con il consenso della totalità degli Enti a quel momento sottoscrittori dell'Accordo;

**VIII.8** nel caso in cui si determinino i presupposti di cui al precedente punto VIII.7 per l'accoglimento della proposta di adesione, questa verrà recepita e regolata in apposito Addendum all'Accordo;

#### **dato atto che (IX):**

**IX.1** sussistono i presupposti normativi e di interesse pubblico per la condivisione tra le Parti di un Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto la integrazione funzionale a rete delle gestioni delle farmacie comunali nelle rispettive proprietà del Comune di Reggio Emilia e dei Comuni, secondo quanto prefigurato dai precedenti punti della presente premessa, alle condizioni e nei termini tutti di cui alla successiva parte dispositiva;

**IX.2** è pertanto intenzione delle Parti procedere alla stipula di Accordo con i contenuti di cui alla successiva parte dispositiva, dando atto che, successivamente, FCR e ciascun singolo Comune daranno corso alla stipula dei singoli Contratti di Servizio per la gestione della o delle farmacie comunali nelle rispettive proprietà alle quali è esteso l'Accordo medesimo;

**tutto ciò premesso e ritenuto**

il Comune di Reggio nell'Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Albinea il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, il Comune di Quattro Castella, il Comune di Sant'Ilario D'Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Villa Minozzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali,

**convengono e stipulano quanto segue.**

**Articolo A - Conferma delle premesse.**

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente Accordo, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella sua stipulazione nonché il comune impegno al rispetto dei principi esposti nelle sopra estese premesse, a presiedere lo svolgimento delle successive azioni che le vedranno coinvolte per la integrazione a rete delle attività nella gestione delle farmacie comunali nella rispettiva proprietà, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

**Articolo B - Conferma del contenuto delle precedenti intese. Condivisione dei principi della futura azione amministrativa.**

**B.1** Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto dei provvedimenti, degli atti e degli elaborati richiamati dalla sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle Parti non abbia partecipato, provvedimenti, atti ed elaborati che integrano il presente Accordo quale suo elemento costitutivo. Le Parti confermano, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente Accordo, l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni tutti assunti con i predetti atti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del presente Accordo e rappresenta elemento cognitivo e volitivo acquisito per ciascuna delle Parti medesime.

**B.2** Per quanto attiene i profili attuativi del presente Accordo le Parti, fermo restando quanto confermato all'articolo A e al precedente comma B.1, nel perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia, semplificazione e non aggravamento, adempiendo ai doveri di conclusione del procedimento in tempi quanto più possibile celeri e non gravanti, hanno convenuto, e con il presente Accordo effettivamente si impegnano, per il periodo successivo

alla stipula del medesimo Accordo, a che le rispettive azioni, aventi ad oggetto la integrazione a rete delle attività di gestione delle farmacie comunali di rispettiva proprietà, siano condotte dando costante applicazione: (i) ai principi di economicità, efficacia ed efficienza di cui all'articolo 1 comma 1 legge 07 agosto 1990 n. 241, espressione del principio costituzionale del buon andamento della azione della Pubblica Amministrazione (articolo 97 comma 2 Costituzione), a propria volta conformato ed integrato dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in cui è parola di un "*diritto ad una buona amministrazione*", inteso come diritto di ogni individuo (sia esso persona fisica o giuridica residente in uno Stato membro) a che le istituzioni e gli organi dell'Unione trattino le questioni che lo riguardano "*in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole*"; (ii) al principio di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria secondo le coordinate poste dall'articolo 1 comma 2 della legge 07 agosto 1990 n. 241, principio del quale è declinazione l'ulteriore principio di conservazione degli atti giuridici già adottati; (iii) ai principi di buona fede, di leale collaborazione, di tutela del legittimo affidamento, secondo la declinazione anche di recente ripresa dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 30 agosto 2018 n. 12.

**Articolo C - Oggetto dell'Accordo. Integrazione a rete delle attività di gestione e conduzione delle farmacie comunali in proprietà delle Parti.**

**C.1** Il presente Accordo, in conformità a quanto esposto nelle premesse, ha quale oggetto la integrazione a rete delle attività di gestione delle farmacie comunali nella rispettiva proprietà del Comune di Reggio e di ciascuno dei Comuni, integrazione a rete delle attività di gestione perseguita per i motivi di interesse pubblico, comuni a tutte le Parti, parimenti esposti nelle premesse. Con la locuzione "*integrazione a rete delle attività di gestione*", nell'ambito del presente Accordo e dei Contratti di Servizio da esso derivanti e ad esso collegati, le Parti intendono riferirsi all'utilizzo, tra loro coordinato tramite l'attività e sotto la integrale e completa responsabilità di FCR, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo, dei beni, degli elementi organizzativi e degli elementi giuridici, propri delle forme di gestione previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475, che costituiscono le rispettive farmacie comunali, utilizzo coordinato attraverso la condivisione di conoscenze e competenze, l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, la rendicontazione delle gestioni, secondo quanto nello specifico declinato dal presente Accordo e dai Contratti di Servizio che da esso derivano e sono ad esso collegati. I Comuni e il Comune di Reggio intendono attuare, come in effetti con la sottoscrizione del presente Accordo attuano, la

integrazione a rete delle gestioni delle rispettive farmacie comunali mettendo a fattore comune le informazioni, il know-how gestionale, le professionalità, le competenze tecniche, attraverso una gestione tra loro integrata che viene operativamente affidata a FCR, ente strumentale del Comune di Reggio Emilia, alle condizioni e nei termini tutti di cui al presente Accordo. L'Accordo, in uno con i Contratti di Servizio che verranno predisposti da FCR con i singoli Comuni nel rispetto dei principi da esso Accordo definiti, è volto a dettare le regole uniformi della gestione a rete e gli obblighi reciproci tra gli aderenti. Nella attuazione dell'Accordo, FCR svolgerà, a propria cura, ogni opportuna funzione organizzativa, tecnica, gestionale, operativa a supporto della attività di gestione a rete del servizio farmaceutico da esso Accordo disciplinata, mantenendo autonomia tecnica nella gestione operativa di ciascuna farmacia comunale, secondo quanto meglio declinato dal presente e dai successivi articoli dell'Accordo e fermi restando: (i) la condivisione, con il Comune proprietario della farmacia, in ordine agli obiettivi strategici e ai risultati attesi, secondo quanto verrà trasfuso e ipostatizzato nel Business Plan della farmacia, da predisporre in conformità a quanto disciplinato al successivo articolo F; (ii) la costante interrelazione sinergica con il Direttore della farmacia, nel rispetto delle scelte operative e gestionali attribuite alle competenze di FCR in ragione dell'Accordo. Nella conduzione e gestione operativa di ciascuna farmacia, FCR, mantenendosi all'interno del quadro definito dall'Accordo, dai Contratti di Servizio e dal Business Plan, si impegna a porre in essere ogni attività necessaria od opportuna per la migliore conduzione di ciascuna farmacia e per il conseguimento degli obiettivi generali di performance gestionali condivisi con il Comune proprietario della farmacia. In questo contesto, per il personale a disposizione, FCR, nel costante rispetto delle norme di legge e di contratto nonché nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato con ciascun singolo Comune, definirà ruoli ed organizzazione (ad esempio, le turnazioni orarie) necessari e opportuni ai fini della migliore conduzione e gestione di ciascuna farmacia. Per quanto attiene l'offerta al pubblico, FCR in via esemplificativa: (i) programmerà attività di marketing (quali promozioni, programmi di fidelizzazione, convenzioni, pubblicità); (ii) definirà gli opportuni assortimenti dei prodotti; (iii) gestirà gli opportuni livelli di stock delle merci; (iv) si attiverà per l'inserimento di nuovi servizi funzionali a soddisfare le esigenze evidenziate dalla clientela. FCR costituirà altresì il recettore unitario per lo scambio di informazioni e di know-how, nonché la sede di elezione per l'accrescimento professionale e operativo dei singoli addetti, in un contesto virtuoso di reciproca collaborazione, strumentale al raggiungimento di risultati ottimali nella gestione del pubblico servizio farmaceutico in favore della collettività.

- C.2** La verifica costante in ordine: (i) al perseguimento degli obiettivi comuni, (ii) al rispetto dei principi generali previsti nel presente Accordo, (iii) al rispetto del Business Plan, (iv) al rispetto dei Contratti di Servizio, (v) al permanere dell'interesse delle collettività rappresentate ad una gestione integrata a rete del servizio farmaceutico erogato tramite la farmacia comunale, verrà condotta da parte di ciascun Comune per quanto attiene la farmacia o le farmacie nella rispettiva proprietà. I Comuni e il Comune di Reggio, in relazione alle farmacie nella rispettiva proprietà, si impegnano, all'interno del sistema di gestione a rete, alla costante conduzione di dette verifiche nonché a condividere tra loro, a semplice richiesta, la totalità dei risultati delle verifiche eseguite, al fine di consentire un costante monitoraggio da parte di tutti i sottoscrittori dell'Accordo in ordine all'efficacia della integrazione a rete della attività di gestione da esso disciplinata. FCR, a propria volta, assume nei confronti del Comune di Reggio, in conformità al proprio ruolo di Azienda Speciale di esso Comune, ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla trasmissione della totalità delle informazioni, dei dati, degli elementi cognitivi, ivi compresi i risultati delle verifiche eseguite dai Comuni, utili e opportuni, nessuno escluso, per il completo esercizio da parte del Comune di Reggio delle funzioni di controllo e verifica normativamente previste, demandate alla competenza del Comune di Reggio nei confronti dell'Azienda Speciale.
- C.3** Nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle modalità di verifica indicati ai precedenti commi C.1 e C.2, l'affidamento a FCR della gestione operativa della integrazione a rete delle attività di gestione delle farmacie comunali di cui al successivo articolo D si perfeziona mediante la stipula di un "*Contratto di Servizio per la gestione della farmacia comunale*" (nel presente atto, "*Contratto di Servizio*") il cui testo verrà predisposto da FCR con ciascun Comune, sulla base e nel completo rispetto di quanto previsto dal presente Accordo. FCR, nel contesto definito dalla autonomia gestionale, dalla condivisione degli obiettivi strategici e dalla interrelazione sinergica di cui ai commi C.1 e C.2, stipulerà un distinto Contratto di Servizio con ciascun Comune in relazione alla o alle farmacie comunali del quale questo sia proprietario, in ragione di quanto indicato al successivo articolo D, dando atto le Parti che il Comune di Reggio ha già affidato a FCR la gestione delle proprie farmacie comunali mediante il Contratto di Servizio di cui al punto I.4 della premessa (I), Contratto di servizio coerente con quanto previsto dal presente Accordo.
- C.4** Il Comune di Reggio, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale che ha approvato il presente Accordo, presta il proprio assenso, si impegna e autorizza quanto previsto ai precedenti commi da C.1 a C.3, nei termini e alle condizioni di cui all'Accordo medesimo.

Ciascuno dei Comuni, come qui rappresentato, in forza della delibera del proprio Consiglio Comunale che ha approvato il presente Accordo, presta il proprio assenso, si impegna e autorizza quanto previsto ai precedenti commi da C.1 a C.3, nei termini e alle condizioni di cui all'Accordo medesimo.

- C.5** Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, anche ai sensi degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto, in qualità di ente strumentale del Comune di Reggio nell'Emilia, prende atto della volontà espressa dal Consiglio Comunale del Comune di Reggio nell'Emilia mediante l'approvazione del testo del presente Accordo e, a propria volta, nei limiti delle proprie competenza e funzioni, si impegna a porre in essere quanto previsto ai precedenti commi da C.1 a C.3 e comunque quanto previsto dal presente Accordo nei termini e alle condizioni in esso indicati.
- C.6** Le Parti danno atto e dichiarano che il presente Accordo definisce i principi, gli obiettivi e le linee guida ai quali deve riferirsi la redazione, a cura e sotto la responsabilità di FCR, dei Contratti di Servizio da stipularsi da parte di FCR con i singoli Comuni, principi e obiettivi che verranno declinati in modo identico per tutte le farmacie di cui al successivo articolo D in ragione della completa equiordinazione delle Parti dell'Accordo nella integrazione a rete del servizio farmaceutico che viene erogato tramite le singole farmacie comunali nonché in ragione della necessità, programmaticamente sottesa all'Accordo e al concetto stesso di integrazione a rete, che il livello qualitativo e delle prestazioni del servizio farmaceutico erogato si mantenga costante e analogo per tutte le farmacie comunali che compongono la gestione. FCR e ciascun singolo Comune concorderanno altresì, mediante i Contratti di Servizio, le eventuali disposizioni integrative che si rendessero necessarie o opportune per recepire specificità caratterizzanti il singolo contesto territoriale o ciascuna singola farmacia, ferma restando la imprescindibile omogeneità di cui si è dato conto alla prima parte del presente articolo C.6. Anteriormente alla stipula del Contratto di Servizio di propria pertinenza ciascun Comune si incontrerà in sede tecnica con FCR per la definizione dei richiamati aspetti di dettaglio. La fase di definizione dei contenuti dei singoli Contratti di Servizio dovrà essere condotta e ultimata entro il termine di mesi 3 (tre) decorrente dalla data di stipula del presente Accordo e dovrà condurre alla stipula del Contratto di Servizio entro il medesimo termine. Nel caso in cui, con alcuno dei Comuni, FCR abbia in atto, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, un rapporto convenzionale diretto per la gestione di farmacia comunale, questo verrà ad ogni effetto novato, ai sensi degli articoli 1230 e seguenti codice civile, dalla stipula del Contratto di Servizio.
- C.7** Le Parti danno atto, attestano e dichiarano che con la stipula del presente Accordo le stesse

non intendono costituire alcun rapporto associativo, consortile o societario né comunque qualsivoglia partenariato di natura istituzionale o centro unitario di imputazione di interessi economici, bensì, esclusivamente, una integrazione a rete della gestione delle farmacie comunali, nei termini di cui ai precedenti commi da C.1 a C.6, che consenta di ulteriormente migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore dei cittadini dei rispettivi contesti territoriali. Ciascun rapporto convenzionale che verrà instaurato mediante la stipula di un Contratto di Servizio da parte di ciascun Comune con FCR manterrà la propria autonomia giuridica, operativa, esecutiva rispetto alla totalità degli altri Contratti di Servizio stipulati da FCR, con gli altri Comuni. Gli obiettivi individuati dalla Parti vengono perseguiti attraverso l'affidamento della integrazione a rete della gestione delle singole farmacie comunali a FCR la quale, in tale ruolo, svolgerà ogni necessaria e opportuna attività di supporto attraverso l'instaurazione dei rapporti gestionali disciplinati dai singoli Contratti di Servizio stipulati con ciascun Comune, nel contesto di rapporti di collaborazione e di responsabilizzazione funzionali al perseguimento dei comuni obiettivi di interesse pubblico definiti dall'Accordo.

#### **Articolo D - Farmacie comunali alle quali trova applicazione l'Accordo.**

**D.1** Le farmacie comunali oggetto dell'Accordo, alla data della sua stipula sono le seguenti, suddivise in ragione dei Comuni proprietari:

**D.1.1** Comune di Albinea:

Farmacia Comunale Albinea, via A. Grandi 4/f;

**D.1.2** Comune di Campogalliano:

Farmacia Comunale, piazza Pace 3;

**D.1.3** Comune di Cavriago:

Farmacia Comunale, via C. A. Dalla Chiesa 1;

**D.1.4** Comune di Quattro Castella:

Farmacia Comunale di Puianello, via Andreani 2/D;

**D.1.5** Comune di Sant'Ilario D'Enza:

Farmacia Comunale, via della Libertà 5/11;

**D.1.6** Comune di Scandiano:

Farmacia Comunale di Scandiano, via Statale 22;

Farmacia Comunale di Ventoso, via Goti 93;

**D.1.7** Comune di Soliera:

Farmacia Comunale, via A. Grandi 155;

**D.1.8** Comune di Ventasso:

Farmacia Comunale di Collagna, piazza Caroli 6;  
Farmacia Comunale di Ligonchio, via E. Bagnoli 16;

**D.1.9** Comune di Villa Minozzo:

Farmacia Comunale di Asta, via Val d'Asta 21;

**D.1.10** Comune di Reggio nell'Emilia:

Farmacia Centrale, piazza Prampolini, 3;  
Farmacia della Gabella, via Monte San Michele, 1/G;  
Farmacia Fratelli Cervi, via f.lli Cervi 7/A;  
Farmacia Porta Castello, via Ludovico Ariosto, 30;  
Farmacia della via Emilia, via Emilia San Pietro, 12/C;  
Farmacia del Parco, via Pansa, 59/G;  
Farmacia all'Angelo, via Emilia all'Angelo, 18/B-C;  
Farmacia della Canalina, via Gandhi, 3/F-G;  
Farmacia villa Cella, via Gianbattista Vico, 21;  
Farmacia del Centenario, via G. Franzini, 2;  
Farmacia del Gattaglio, viale Timavo, 35;  
Farmacia dell'Ospedale H24, viale Risorgimento, 57/A;  
Farmacia dell'Orologio, via M. Clementi, 40;  
Farmacia villa Ospizio, via Emilia all'Ospizio, 118/F-H;  
Farmacia Papa Giovanni XXIII, via Papa Giovanni XXIII 21/1;  
Farmacia della Pappagnocca, via Maiella, 63;  
Farmacia Rivalta, via Sant'Ambrogio, 1/L;  
Farmacia della Roncina, via G.B. Tito, 16/C;  
Farmacia della Rosta Nuova, via Luciano Manara, 18/A;  
Farmacia Santa Croce, viale Regina Margherita, 29/F;  
Farmacia villa Cadè, via G. Bruno, 104/A;  
Farmacia Cartesio, via Fornaciari Chittoni, 13;  
Farmacia Codemondo, via del Quaresimo, 2/F;  
Farmacia Gavasseto, via Comparoni, 34;  
Farmacia Quinta, via L.V. Beethoven, 35/D;  
Farmacia Gramsci, via Gramsci, 54/C;

Farmacia di nuova istituzione Stazione AV Mediopadana, via Città del Tricolore

L'attività a rete si estenderà anche alle farmacie comunali che dovessero essere istituite da ciascuno dei Comuni o dal Comune di Reggio nel periodo di validità dell'Accordo. A tal

fine FCR provvederà: (i) al puntuale accertamento della sussistenza dei requisiti per l'estensione dell'Accordo alla nuova farmacia comunale; (ii) all'adeguamento del Business Plan, estendendolo alla nuova farmacia; (iii) a comunicare a tutti i Comuni aderenti all'Accordo l'inserimento nella rete della nuova farmacia comunale in proprietà di uno dei Comuni che sono parte dell'Accordo

- D.2** La natura e il contenuto dell'Accordo sono idonei a consentire, in periodo successivo alla stipulazione, nel caso ciò si riveli funzionale alla gestione integrata a rete del servizio farmaceutico, l'adesione di altri Comuni al fine di estendere la gestione a rete dei servizi ad ulteriori farmacie comunali, nel perseguimento dei pubblici interessi ad esso Accordo sottesi. I Comuni, diversi dai sottoscrittori dell'Accordo, proprietari di almeno una farmacia comunale, avranno facoltà di formulare una proposta di adesione all'Accordo, da inoltrare a FCR dando conto: (i) della condivisione delle finalità e degli obiettivi individuati dall'Accordo; (ii) della possibile integrazione funzionale della farmacia comunale nella rete costituita tramite l'Accordo; (iii) dell'idoneità della integrazione funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse della totalità dei Comuni aderenti all'Accordo. FCR, ricevuta la proposta di cui al capoverso precedente, provvederà alla istruttoria e alla predisposizione di apposita Relazione mediante la quale approfondirà, dandone conto ai Comuni e al Comune di Reggio: (i) la sussistenza dell'interesse pubblico alla estensione dell'Accordo al nuovo Comune; (ii) la valutazione della prevedibile sostenibilità economico-finanziaria all'esito della adesione del nuovo Comune; (iii) il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche a seguito della estensione, una volta che la stessa sia autorizzata dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni. FCR trasmetterà la propria Relazione al Comune di Reggio e ai Comuni, mettendo a loro disposizione ogni dato venga reputato utile ai fini dell'istruttoria.
- D.3** Nel caso in cui anche uno soltanto tra i Comuni, nel corso dell'istruttoria tecnica condotta in merito alla Relazione di cui al precedente comma D.2, rilevi elementi ostativi o comunque criticità in ordine all'accoglimento della proposta di adesione, verrà attivato, su iniziativa della parte più diligente, un procedimento amministrativo, dando applicazione alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di consentire una istruttoria approfondita e adeguatamente motivata, che metta in luce i rilievi effettuati, per un confronto tra i Comuni ed un esame rispettoso dei criteri e dei principi che regolano l'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge 241/1990.
- D.4** La proposta di adesione formulata dal nuovo Comune, corredata dalla Relazione di cui al comma D.2 e, ove ne ricorrano i presupposti, dagli esiti del procedimento di cui al comma

D.3, verrà accolta esclusivamente con il consenso espresso dalla totalità dei Comuni a quel momento sottoscrittori dell'Accordo, tramite deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. In ipotesi di accoglimento della proposta, l'estensione verrà regolata tramite apposito Addendum all'Accordo.

**Articolo E - Principi inerenti all'erogazione e la programmazione del servizio di gestione integrata a rete delle farmacie comunali.**

- E.1** Fermo restando quanto verrà nello specifico previsto da ciascun Contratto di Servizio, FCR, nello svolgimento delle attività di gestione delle farmacie comunali nel contesto della attività di coordinamento della integrazione a rete, dovrà attenersi e dare applicazione ai seguenti principi.
- E.1.1** Continuità del servizio. L'erogazione del servizio, trattandosi di forniture essenziali ai bisogni della comunità, deve essere continuativa, senza interruzioni, pienamente rispettosa della normativa di settore.
  - E.1.2** Uguaglianza. Deve essere garantita uguaglianza di accesso al servizio da parte di tutta l'utenza.
  - E.1.3** Efficacia. Deve essere garantito l'adeguamento del volume dei servizi forniti in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza, attraverso standard tecnici ed economici adeguati.
  - E.1.4** Efficienza. Deve essere garantita attraverso il superamento degli obblighi minimi di servizio, con capacità di miglioramento e di sviluppo del processo di erogazione dei servizi.
  - E.1.5** Trasparenza. Deve essere garantita la fruizione del servizio attraverso condizioni trasparenti, in primo luogo per quanto attiene prezzi e condizioni.
  - E.1.6** Partecipazione. Deve prestarsi attenzione ai bisogni espressi dall'utenza favorendo l'accessibilità al servizio.
  - E.1.7** Adattabilità. Il servizio deve evolversi sincronicamente rispetto all'evoluzione delle esigenze e delle richieste manifestate dall'utenza nonché rispetto alla evoluzione dei mezzi tecnologici ed organizzativi atti a soddisfarle.
- E.2** Il servizio di gestione integrata a rete delle farmacie comunali oggetto dell'Accordo ha natura di servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere interrotto, abbandonato, turbato nella sua continuità, se non per cause di forza maggiore. In caso di interruzione o sospensione del servizio resa necessaria da cause indipendenti sia dalla volontà del Comune proprietario della farmacia che dalla volontà di FCR, quest'ultima dovrà adottare tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenerne i disagi, ripristinare nel più breve

tempo possibile le prestazioni.

- E.3** Il servizio di gestione, fermi restando gli obiettivi definiti dalla sopra estesa premessa e dal comma C.1 del precedente articolo C., dovrà essere condotto nel rispetto e in applicazione degli indirizzi generali, degli obiettivi e degli standard qualitativi individuati da ciascun Comune proprietario della farmacia mediante l'approvazione annuale dei propri strumenti di programmazione, secondo quanto declinato nel Business Plan della farmacia di cui al successivo articolo F. Anche al fine di fornire a ciascun Consiglio Comunale gli elementi cognitivi opportuni per la deliberazione, FCR, provvede alla periodica redazione di una specifica "*Carta della Qualità dei Servizi*" mediante la quale vengono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, le procedure previste, le modalità e i tempi di erogazione, i diritti e i doveri degli utenti. La Carta della Qualità dei Servizi sarà redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 461 della legge 244/2007 e secondo i principi contenuti nella Direttiva del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, in conformità all'articolo 11 d.lgs. 286/99. La Carta della Qualità dei Servizi costituirà strumento di informazione e di esplicitazione degli impegni assunti da FCR nei confronti degli utenti.
- E.4** FCR nella stipulazione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi rispetterà le norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, operando nei limiti da queste ammessi. FCR, dando applicazione al principio di responsabilità ed autonomia gestionale e agli standard di qualità e quantità fissati, ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione, nel rispetto di quanto declinato nel Business Plan di cui al successivo articolo F. I Comuni, sia nella loro globalità che singolarmente considerati, restano estranei ai rapporti di FCR con i propri appaltatori e fornitori.
- E.5** FCR, nell'osservanza delle prescrizioni di legge e nei limiti di quanto ad essa demandato dall'Accordo e dai Contratti di Servizio, è responsabile: (i) del corretto coordinamento della integrazione a rete; (ii) della corretta gestione di ciascuna farmacia comunale oggetto dell'Accordo; (iii) dello svolgimento dei servizi da ciascuna farmacia comunale garantiti nonché dei servizi ad essi complementari. I Comuni, nei limiti di quanto demandato a FCR dall'Accordo e dal Contratto di Servizio, sono sollevati dalla responsabilità derivanti dal coordinamento della integrazione a rete e dalla gestione della farmacia comunale, anche nel caso di danni causati a terzi. Residua in capo a ciascuno tra i Comuni la responsabilità derivante dalle azioni da essi poste in essere nell'adempimento di quanto previsto dal presente Accordo e comunque dal precedente comma E.3 e dal successivo articolo F., nei

limiti di quanto previsto dalle clausole predette, a carico del Comune.

- E.6** I profili economici e finanziari inerenti alle spese e le entrate della gestione di ciascuna farmacia comunale, così come i profili inerenti la gestione delle risorse umane, sono disciplinati nel dettaglio dai Contratti di Servizio. Con cadenza annuale FCR trasmette a ciascun Comune, con riferimento alla farmacia comunale in proprietà di questi, il budget annuale e il budget pluriennale della gestione della farmacia, concilianti, ove non ne siano parte integrante, con la proposta di Business Plan di cui al successivo articolo F.

**Articolo F - Approvazione del Business Plan della farmacia. Controllo sulla attuazione.**

- F.1** Le Parti individuano nella predisposizione e nella condivisione tra FCR e ciascun Comune del “*Business Plan della farmacia*” (nel presente Accordo, “*Business Plan*”), un idoneo strumento per la coerente integrazione degli obiettivi generali approvati dal Comune medesimo mediante i propri strumenti di programmazione, ai sensi del comma E.3 del precedente articolo E, con le indicazioni, le metodiche e gli obiettivi gestionali individuati da FCR ai fini della gestione della farmacia in conformità a quanto disciplinato dall’Accordo. Le Parti concordano che, salva ogni ulteriore e migliore definizione condivisa all’atto della sua redazione, il Business Plan sia articolato sulla base delle seguenti principali componenti: (i) Strategia Realizzata, ove sono descritte: l’impostazione strategica in atto per la gestione; le performance realizzate in ciascuna area di operatività; i fabbisogni rilevati; le opportunità individuate; le necessità di rinnovamento strategico; le caratteristiche della struttura interna; le caratteristiche dell’ambito competitivo nel quale opera la farmacia; (ii) Intenzioni Strategiche, ove sono descritte: le scelte condivise in relazione al ruolo strategico da assumere da parte della farmacia nel contesto territoriale dato; le proposte per la creazione di vantaggi competitivi; (iii) Piano di Azione, funzionale a raggiungere la coincidenza o comunque a ridurre il divario tra Strategia Realizzata e Intenzioni Strategiche, individuando: l’impatto economico finanziario delle proposte e i tempi di attuazione; gli investimenti da realizzare; l’impatto organizzativo delle singole azioni; condizioni e vincoli di realizzabilità delle proposte. Le Parti danno atto che il Piano Programma per il triennio 2021-2023 della Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite di cui al punto I.6 della premessa (I), nella definizione delle componenti di forecast del Conto Economico gestionale annuale e triennale, ha considerato i dati previsionali inerenti gli obiettivi della attività di gestione a rete regolata dal presente Accordo. FCR, nel corso dei procedimenti di predisposizione e redazione dei Business Plan relativi alle farmacie di ciascun Comune condotti ai sensi dei commi successivi del presente articolo F, terrà conto, degli obiettivi e delle previsioni del Piano Programma. FCR, con la sottoscrizione dell’Accordo, è

impegnata, a consuntivo di ogni esercizio, a dare analitico conto al Comune di Reggio Emilia dei dati di gestione necessari e opportuni al fine di consentire a questi un monitoraggio tempestivo e puntuale in ordine alla efficienza ed economicità della gestione a rete.

- F.2** Le modalità di redazione del Business Plan da parte di FCR e di ciascun Comune per quanto attiene la o le farmacie in proprietà, nonché ogni ulteriore profilo ad esso Business Plan immanente, trova disciplina nel Contratto di Servizio predisposto da FCR in collaborazione con ciascun Comune, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.
- F.3** FCR assume ogni responsabilità, anche nei confronti dei Comuni, per quanto attiene la completezza e la regolarità delle informazioni e degli aggiornamenti da fornirsi da parte di essa FCR al Comune di Reggio in relazione al Business Plan e a sue eventuali modifiche, al fine di consentire a questo, mediante le strutture preposte al controllo dei propri enti strumentali, un corretto e puntuale monitoraggio ai sensi di legge in ordine alle attività della azienda speciale, anche con riferimento alle azioni disciplinate dall'Accordo. Resta fermo quanto previsto dal comma C.2 del precedente articolo C in merito alla condivisione e al periodico scambio di informazioni tra i Comuni, in ordine alle verifiche eseguite da ciascun Comune in merito alla corretta esecuzione dell'Accordo.
- F.4** La vigilanza e il controllo di efficacia in ordine alla attuazione del Business Plan nonché, in via generale, in ordine alla attuazione dell'Accordo in relazione alla gestione di ciascuna farmacia, anche con riferimento alla necessità di assumere iniziative a supporto della regolare operatività, saranno esercitati da ciascun Comune in conformità a quanto previsto dall'Accordo e dal Contratto di Servizio.

**Articolo G - Gestione in rete del servizio farmaceutico erogato tramite le farmacie comunali. Condivisione del know-how proprio di FCR e di ciascun Comune nella gestione del servizio farmaceutico tramite le farmacie comunali.**

- G.1** FCR assume la responsabilità per lo svolgimento di ogni opportuna attività di supporto alla attuazione e alla gestione a rete delle farmacie in proprietà dei Comuni che sono parte dell'Accordo. In esecuzione di detto impegno FCR, con riferimento a ciascuna farmacia, sentito il relativo Direttore, nel rispetto dei principi dell'Accordo e del Contratto di Servizio, erogherà, con adeguata programmazione, il servizio di gestione e di coordinamento della gestione a rete, svolgendo attività di supporto operativo, di formazione e di addestramento di tipo sia tecnico che operativo. Il servizio sarà reso attraverso personale dipendente di FCR. Nei casi in cui lo consiglino specifiche esigenze, condivise concordemente dal singolo Comune e da FCR, rivolte alla formazione o all'addestramento o comunque alla crescita

professionale del personale, previa stipula di specifico accordo contrattuale tra il medesimo Comune e FCR, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo di Lavoro, dal Contratto di Servizio e comunque per un periodo di tempo determinato, mai eccedente le oggettive necessità della formazione o dell'addestramento a fini di crescita professionale e di acquisizione di nozioni di carattere operativo, sarà possibile prevedere e disciplinare forme di comando o di distacco presso FCR del personale dipendente dal Comune ovvero presso il Comune di personale dipendente da FCR, anche in ragione di quanto previsto al successivo comma G.2.

- G.2** Le parti riconoscono e danno atto che finalità essenziale della gestione a rete è costituita dallo scambio reciproco di know-how ossia di conoscenze specifiche, pratiche gestionali, esperienze e buone prassi. FCR dichiara di avere interesse a valersi del know-how, della professionalità e del patrimonio di conoscenze possedute dal personale alle dipendenze dei Comuni che svolge attualmente la propria attività lavorativa nell'ambito delle farmacie comunali di rispettiva pertinenza oggetto del presente Accordo. Parimenti, i Comuni titolari di rapporto di lavoro subordinato instaurato con personale che svolge attualmente la propria attività presso le farmacie comunali di rispettiva pertinenza, sono portatori di specifico interesse a che i propri dipendenti abbiano occasione di acquisire ulteriori competenze professionali venendo a contatto con il know-how e le modalità di organizzazione della struttura operativa posseduti e praticati da FCR. In ragione di detti convergenti interessi, i Comuni, titolari dei rapporti di lavoro subordinato di cui sopra, e FCR, nell'ambito del dialogo funzionale alla stipula di ciascun Contratto di Servizio ovvero nell'ambito delle successive interlocuzioni in fase di esecuzione del rapporto, verificheranno, in contraddittorio, la sussistenza dei presupposti soggettivi, normativi e strutturali affinché sia possibile dare corso a forme di comando o di distacco del personale predetto che siano funzionali all'attingimento degli obiettivi di rispettivo interesse, in conformità e nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma G.1.

#### **Articolo H - Durata dell'Accordo. Rinnovo.**

- H.1** Il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte dei Comuni, del Comune di Reggio e di FCR.
- H.2** La durata di cui al comma H.1 può essere prorogata per un periodo di ulteriori mesi 6 (sei), a condizione sia espresso unanime consenso delle Parti alla proroga, consenso formulato a mezzo di atto scritto trasmesso da ciascuna Parte alle altre Parti a mezzo di posta elettronica certificata.
- H.3** Il presente Accordo potrà altresì essere oggetto di rinnovo mediante atto scritto, permanendo

i presupposti di legge e la volontà delle Parti in tal senso. Il rinnovo sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune e da parte del Consiglio di Amministrazione di FCR.

**H.4** Anche successivamente alla scadenza del termine finale dell'Accordo, i Contratti di Servizio continueranno ad avere effetto sino alla rispettiva naturale scadenza. FCR, al fine di evitare che si determinino non ammissibili interruzioni nella continuità della gestione delle farmacie comunali, per i casi di mancato rinnovo o risoluzione del Contratto di Servizio, si impegna, a fronte di richiesta in tal senso da parte del Comune che ne abbia interesse, ad assicurare continuità nella gestione della farmacia comunale sino alla stipula da parte del Comune di un nuovo contratto. L'attività di gestione verrà svolta da parte di FCR alle medesime condizioni previste dal Contratto di Servizio non rinnovato, risolto o cessato per recesso, garantendo i medesimi standard qualitativi.

**H.5** È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo.

#### **Articolo I - Responsabile per la fase attuativa dell'Accordo.**

FCR nominerà, tra i propri dirigenti e funzionari, un Responsabile per la fase attuativa del presente Accordo (nel seguito, "*Responsabile*"). Il Responsabile sarà il referente unico di ciascun Comune nei rapporti con FCR e di FCR con ciascun Comune. Il Responsabile assume la responsabilità nei confronti del Comune di Reggio Emilia per ogni aspetto afferente alla fase attuativa dell'Accordo. FCR potrà nominare più Responsabili, a ciascuno dei quali attribuirà il ruolo di referente unico per una o più farmacie tra quelle di cui al precedente articolo D. Ciascuno tra i Comuni nominerà un proprio Referente Unico per quanto attiene i rapporti disciplinati dall'Accordo. Il Responsabile e il Referente Unico saranno incaricati dai rispettivi mandanti per un costante monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dei Contratti di Servizio nonché per lo svolgimento di ogni attività di coordinamento e collegamento tra le Parti che si reputerà opportuna o necessaria per il perseguimento degli obiettivi individuati nella premessa dell'Accordo e per garantire alla azione delle Parti la migliore efficacia, efficienza, rapidità e snellezza, nel rispetto del principio di non aggravamento.

#### **Articolo J – Recesso dall'Accordo. Intrasferibilità della attività di supporto alla gestione.**

Stante la sussistenza di convergenti pubblici interessi delle collettività rappresentate dai singoli Enti Locali sottoscrittori dell'Accordo, le Parti concordano che ciascun Ente Locale possa recedere unilateralmente dall'Accordo, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di indennizzo, concordando con le altre Parti tempi e modalità. È escluso qualsivoglia indennizzo anche nel caso in cui il recesso sia giustificato dal venir meno dei presupposti normativi che giustificano l'affidamento a

FCR. Per parte sua, FCR non ha facoltà di trasferire a terzi l'esercizio della gestione (o di parte di essa) disciplinata dall'Accordo.

**Articolo K - Controversie.**

Ogni controversia che dovesse derivare dalla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo è demandata, ai sensi dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2) del d.lgs. 02 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

**Articolo L - Registrazione. Spese e oneri fiscali.**

Il presente Accordo, redatto nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi di legge, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia. I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente Accordo così come le spese per la stipulazione, per la registrazione e conseguenti, sono a carico di FCR. All'uopo FCR chiede sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia, evidenziando, sotto la propria esclusiva responsabilità, che, stante la natura di atto in parte sostitutivo e in parte integrativo di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 della Tabella del d.p.r. 131/1986, con applicazione dell'imposta in misura fissa laddove, come nel caso di specie, se ne richieda la registrazione.

Reggio nell'Emilia, li 02/02/2022

Comune di Reggio Emilia  
Il Sindaco  
(Luca Vecchi)

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite  
Il Direttore  
(Carlo Bergamini)

Comune di Albinea  
Il Sindaco  
(Nico Giberti)

Comune di Campogalliano  
La Sindaca  
(Paola Guerzoni)

Comune di Cavriago  
La Sindaca  
(Francesca Bedogni)

Comune di Quattro Castella  
Il Sindaco  
(Alberto Olmi)

Comune di Sant'Ilario d'Enza  
Il Sindaco  
(Carlo Perucchetti)

Comune di Scandiano  
Il Sindaco  
(Matteo Nasciuti)

Comune di Soliera  
Il Sindaco  
(Roberto Solomita)

Comune di Ventasso  
Il Sindaco  
(Enrico Ferretti)

Comune di Villa Minozzo  
Il Sindaco  
(Elio Ivo Sassi)